# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Lunedì, 7 maggio — Numero 107.

**DIREZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# Parte Ufficiale

### ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto n. LXXXIII in data del 25 marzo 1906, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 aprile u. s., n. 94, occorsero due inesattezze, dovute alla copia pervenuta a questa Direzione, che si rettificano nel modo seguente:

Nel terzo alinea del citato decreto, là dove è detto « R. decreto 28 settembre 1904, n. CCCXVII » deve dirsi: R. decreto 15 settembre 1904, n. CCCXCVII.

Nella tabella dei Comuni componenti le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri, e precisamente nella prima serie dei Comuni riferentesi alla sezione degli industriali con sede in Firenze, dopo il comune di Lastra a Signa, va aggiunto quello di Signa.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Insegnanti.*

Art. 1.

Gli istituti di istruzione classica, tecnica e normale (scuole medie), agli effetti della presente legge, sono distinti in istituti di primo grado e in istituti di secondo grado.

Sono istituti di primo grado il ginnasio, la scuola tecnica e la scuola complementare; sono istituti di secondo grado il Liceo, l'Istituto tecnico, l'Istituto nautico e la Scuola normale.

Art. 2.

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ordini di ruoli indicati dalla tabella *A*.

Art. 3.

Gli insegnanti di ciascun ordine si distinguono in straordinari e in ordinari.

A mano a mano che si rendano vacanti le cattedre, i concorrenti, riconosciuti vincitori nei concorsi corrispondenti, saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, secondo l'ordine delle graduatorie vigenti, col grado di straordinari, nel quale resteranno, a titolo di prova, non meno di un triennio, eccettuati i casi contemplati nell'art. 6.

L' insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto Reale saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinari tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno; dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal primo giorno di ottobre di ciascun anno.

Lo straordinario che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non possa essere nominato ordinario, udito il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, sarà dispensato dal servizio.

Il tempo del servizio prestato dagl'insegnanti, come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

Art. 4.

Agli insegnanti straordinari sono assegnati gli stipendi indicati dalla tabella *B*.

Art. 5.

Agli insegnanti ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dalla tabella *B*.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo avrà diritto di conseguire, successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° quattro aumenti quinquennali, nella misura fissa stabilita, per ciascun ordine di ruoli, dalla tabella *B*;

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Art. 6.

L'insegnante straordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli, con tutte le norme contenute nell'art. 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli.

L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità; però il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, seguito da una ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione. Ove egli dovesse, anche dopo questa seconda prova, ritornare al ruolo, o all'ordine di ruoli prima lasciato, il suo stipendio sarà quello che avrebbe conseguito, se avesse continuato ad appartenere ad esso.

Art. 7.

Gli aumenti quinquennali di stipendio di cui all'art. 5, n. 1, oltre essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale dei detti periodi.

Ogni anno, prima che siano assegnati gli aumenti per anzianità, messi a confronto per ciascun ruolo dei vari ordini i titoli di merito degl'insegnanti, che si trovino nella predetta condizione e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco di quelli meritevoli di avere l'aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato per merito, non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità; e di essi non più di un terzo sarà scelto fra gli ordinari a cui manchino ancora due anni per arrivarvi.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gli insegnanti che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 8.

Nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario settimanale di insegnamento sarà, per ciascun insegnante, contenuto fra un minimo di 15 ore e un massimo di 18.

Nelle scuole di secondo grado il limite minimo sarà di 13 ore e il massimo di 15.

Ciascun insegnante sarà tenuto a prestare l'opera sua pel numero di ore richiesto dal programma del suo insegnamento, ma se questo numero supererà il massimo delle ore stabilito per l'istituto al quale appartiene, per le ore d'insegnamento in più del detto massimo sarà compensato in conformità del primo comma dell'art. 10. Quando poi il numero delle ore richieste dal programma della materia da lui insegnata raggiunga almeno il limite minimo stabilito per ciascun grado di istituti, le ore d'insegnamento in più di quelle richieste dal programma, che eventualmente gli fossero affidate in classi aggiunte o per altri incarichi, saranno compensate in conformità del primo comma dell'art. 10.

Quando un insegnante insegni contemporaneamente, per ragioni di organico, in istituti di 1° e di 2° grado, egli è tenuto all'obbligo d'orario fissato per gli istituti di 1° grado se appartiene al 1° ordine di ruoli, e a

quello fissato per gli istituti di 2° grado se appartiene al 2° ordine di ruoli.

Gli insegnanti che appartengono al terzo ordine di ruoli, sono tenuti all'obbligo d'orario stabilito dalla tabella *D;* e per le ore in più d'insegnamento che venissero loro affidate per classi aggiunte o per altri incarichi saranno compensati in conformità del primo comma dell'art. 10.

Art. 9.

Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo, l'insegnante sarà obbligato, dove è possibile, a completarlo, fino al detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti, nel modo indicato dall'art. 24. Esso però avrà diritto a una retribuzione per la eventuale eccedenza d'orario sul detto limite minimo che fosse richiesta per mantenere la necessaria unità del programma d'insegnamento in una medesima classe; ma non potrà esimersi dall'obbligo di tale eccedenza.

Il limite minimo di orario è diminuito di due ore settimanali di lezione, quando l'insegnamento venga impartito in due istituti, o quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo coll'insegnamento di una materia diversa da quella della propria cattedra.

Per l'applicazione del precedente comma, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare costituiscono un solo istituto.

Art. 10.

Per gli insegnanti di ruolo ogni ora settimanale di lezione, impartita oltre i limiti stabiliti, sia per ragioni d'orario, sia in classi aggiunte, o per altri incarichi di discipline per le quali esistono cattedre di ruolo, sarà retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella *C.*

Se in un corso completo, ordinario o aggiunto, le discipline per le quali esistono cattedre di ruolo vengono eventualmente affidate, a titolo di supplenza, a insegnanti non appartenenti al personale di ruolo, tali supplenti saranno retribuiti, per i mesi d'insegnamento e di esami, con altrettante quote mensili corrispondenti a quelle dello stipendio di straordinario del rispettivo ruolo.

I compensi per ogni ora settimanale di lezione per gli insegnanti di discipline speciali per le quali siano ammessi incarichi dalla presente legge o non esistano cattedre di ruolo, e per i supplenti ai quali siano affidati corsi incompleti in classi ordinarie od aggiunte, sono fissati dalla parte I della tabella *C.*

Agli insegnanti delle materie comprese nella parte III della tabella *C* sarà assegnata per la correzione dei temi scritti e per la cura di gabinetto una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al n. 1 della parte I della tabella medesima per l'istituto al quale l'insegnamento appartiene.

Le ore d'insegnamento che potrà avere un insegnante non dovranno in nessun caso essere più di 28, salvo disposizioni speciali del regolamento per corsi o classi che non abbiano carattere di stabilità.

Il Ministero avrà facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni e compensi stabiliti nel presente articolo con fondi a disposizione dei regi prefetti, giusta le norme in proposito del regolamento di contabilità generale dello Stato e secondo le altre speciali che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari sarà complessivamente stabilito di anno in anno con la legge del bilancio (ferme restando le norme contenute negli articoli 3 e 6), in base:

1° al numero delle classi e corsi ordinari;

2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.

Agli ulteriori bisogni che eventualmente si manifestassero, si provvederà sino alla nuova legge di bilancio con supplenze retribuite a norma del secondo comma dell'art. 10.

Il regolamento stabilirà le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento di classi aggiunte, per la determinazione dell'organico di ciascun istituto e anche per la istituzione in alcuni istituti di classi di tirocinio pei giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento.

*Capi d'istituto.*

Art. 12.

I capi d'istituto si distinguono in incaricati ed effettivi.

Art. 13.

I capi d'istituto incaricati saranno nominati dal ministro, il quale li sceglierà nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte delle autorità scolastiche sarà formato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, fra gl'insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.

Art. 14.

I capi d'istituto incaricati continuano il loro insegnamento e la loro carriera come insegnanti, e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella *E.*

Art. 15.

L'incarico di capo d'istituto dura per cinque anni ed ha carattere di esperimento; durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il quinquennio, in seguito ad ispezioni favorevoli, il capo d'istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

Art. 16.

I capi d'istituto nominati effettivi cessano d'appartenere al rispettivo ruolo di insegnanti e il loro stipendio aumenta di L. 1000 se appartenenti al secondo ordine e di L. 750 se appartenenti al primo ordine di ruoli.

Essi avranno sempre obbligo di insegnamento limitato però al numero di ore richiesto dal programma della materia che insegnano e con le condizioni stabilite dagli articoli 8 e 10. Ma qualora da un triennio la popolazione scolastica dell'istituto sia superiore ai 300 alunni, compresi per le scuole normali quelli delle scuole annesse, i capi d'istituto potranno essere in tutto o in parte dispensati dall'insegnamento, secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

Ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio ottenuto come insegnanti, i capi d'istituto hanno diritto ad un aumento di lire 500, sino a raggiungere i limiti indicati nella tabella *E*.

I capi d'istituto con insegnamento non possono averlo che nell'istituto al quale appartengono.

Art. 17.

I capi d'istituto, siano incaricati od effettivi, potranno avere insegnamento anche in classi aggiunte, quando però queste non possano essere assunte da altro insegnante dell'istituto.

Art. 18.

Non è dovuto compenso speciale ai capi di istituto per la direzione delle classi aggiunte.

È abrogato l'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

*Personale di segreteria e di servizio.*

Art. 19.

I licei-ginnasi e le scuole normali, che da un triennio almeno abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, avranno un segretario dell'ufficio di direzione.

Qualora in un successivo periodo quinquennale la popolazione scolastica di uno di detti istituti a cui sia stato assegnato un segretario risulti almeno di un quinto inferiore alla media stabilita, vi sarà soppresso il posto di segretario.

In quelli degli altri istituti, nei quali anche le spese del personale non insegnante sono a carico dello Stato, quando la popolazione scolastica stabile non sia inferiore a 150 alunni, il capo dell'istituto potrà essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario a persona di sua fiducia cui verrà assegnata una retribuzione, al pagamento della quale potrà anche essere provveduto con le norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10.

Questa retribuzione verrà stabilita volta per volta dal Ministero, secondo l'importanza dell'istituto, e non potrà superare in un anno la somma di L. 600.

Il capo dell'istituto, nella scelta della persona da incaricare dell'ufficio di segretario, darà la preferenza a chi già presti tale servizio in modo lodevole, o a un insegnante dell'istituto stesso.

Art. 20.

I segretori di cui al primo comma dell'articolo precedente avranno lo stipendio di L. 1300, e avranno diritto agli aumenti sessennali in conformità del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Essi dovranno essere forniti di licenza del liceo o dell'istituto tecnico o della scuola normale, ma avranno la preferenza gli abilitati anche all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito.

Però alla prima applicazione della presente legge avranno diritto alla preferenza nella nomina coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale loro qualità da almeno un anno presso i RR. licei o ginnasi o le RR. scuole normali, anche se non forniti dei titoli richiesti dal comma precedente.

Quando per l'aumentata o diminuita popolazione scolastica dovrà aggiungersi o sopprimersi il posto di segretario in alcuno dei detti istituti, i posti saranno aggiunti o soppressi colla legge del bilancio.

Art. 21.

Gli stipendi dei macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella *F*.

A datare dalla loro nomina definitiva, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella, e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Le norme per la loro assunzione in servizio provvisorio o definitivo saranno determinate dal regolamento.

*Propine di esame.*

Art. 22.

Negli esami di ammissione alle varie classi degli istituti classici, tecnici e normali un terzo delle tasse d'esame sarà ripartito in parti uguali fra i componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 23.

Negli esami di licenza dal liceo, dal ginnasio, dalla scuola normale, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, spetterà a ciascun componente la Commissione esaminatrice, e per ciascun candidato, una propina nella misura fissata dalla tabella *G*.

Negli esami di licenza dagli istituti tecnici e nautici.

1° al presidente e a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, se insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà per ciascun candidato della rispettiva sezione una propina nella misura fissata dalla tabella medesima;

2° a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, ma non insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà la medesima propina, ma soltanto per quei candidati i quali dovranno sostenere l'esame nelle discipline impartite dai detti insegnanti.

*Riunione d'insegnamenti.*

Art. 24.

All'atto dell'applicazione della presente legge sarà conservato nella distribuzione degli insegnamenti lo stato attuale.

Successivamente (e di mano in mano che per effetto di vacanze di cattedre venga a diminuire il personale di ruolo, o in un singolo istituto vengano a mutare le condizioni del numero della popolazione scolastica o del personale insegnante che vi è addetto) colle norme che verranno stabilite nel regolamento gli insegnamenti saranno raggruppati e distribuiti secondo le indicazioni della tabella *H*.

In relazione alle esigenze derivanti da mutamenti di programmi e di orari o da diverso ordinamento delle scuole, la detta tabella potrà essere modificata per decreto Reale.

In ogni caso gli insegnanti saranno sempre sottoposti anche alle nuove disposizioni di leggi e di regolamenti.

*Disposizioni transitorie.*

Insegnanti.

Art. 25.

Per gli effetti della presente legge gli attuali insegnanti titolari od effettivi prendono il nome di ordinari.

Lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare (compresi quelli che hanno tale titolo *ad personam*) od effettivo si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo come titolare o come effettivo;

2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905.

Art. 26.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito per ciascun ordine di ruoli dalla tabella *B*.

Inoltre quelli fra gli stessi insegnanti che all'applicazione della presente legge contino almeno 30, 25, 20 e 15 anni di servizio di ruolo, avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai 5[10, ai 4[10, ai 3[10 ed ai 2[10 dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescerà fino a raggiungere questo stipendio minimo.

Art. 27.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto della presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale concesso loro dall'art. 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

Art. 28.

Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento di cui all'art. 26 compete soltanto per quello degli stipendi che dà diritto alla quota maggiore; e ciò senza pregiudicare gli eventuali diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.

Per l'insegnamento pel quale non vi sarà aumento di stipendio, l'obbligo di orario sarà quello richiesto dal programma dello stesso insegnamento, salvo il compenso di cui al secondo comma dell'art. 8, nel caso che l'orario richiesto dal programma superi il massimo di ore stabilito dal medesimo articolo.

Art. 29.

Le attuali maestre giardiniere effettive si considerano come appartenenti al ruolo *A* (3° ordine). Esse conseguiranno il grado di ordinarie, collo stipendio dovuto agli insegnanti ordinari di detto ruolo che abbiano in tale grado l'anzianità di un quinquennio.

Art. 30.

All'applicazione della presente legge:

1° gli insegnanti reggenti che abbiano una titolarità *ad personam* diventeranno immediatamente ordinari nell'ordine di ruoli corrispondente al loro insegnamento attuale di reggenti, e avranno lo stipendio che ad essi verrà attribuito pel loro grado di titolare secondo l'articolo 25, cogli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27 e 32 ed eventualmente con quelli portati dagli articoli 35 e 36;

2° degli altri insegnanti reggenti:

*a*) quelli che avranno almeno un triennio di servizio di ruolo diventeranno immediatamente ordinari e ad essi sarà attribuito lo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella *B*;

*b*) quelli che avranno almeno un quinquennio di servizio di ruolo e meno di un decennio, ad eccezione degli insegnanti delle materie indicate nella tabella *I*, oltre a detto stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella *B*, percepiranno un aumento di stipendio uguale alla metà di quello stabilito dal primo comma dell'articolo 26 e corrispondente al loro ordine di ruoli;

*c*) quelli che avranno dieci e più anni di servizio e di ruolo, ad eccezione ancora dei detti insegnanti delle materie indicate nella tabella *I*, oltre allo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella *B*, percepiranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo venga ad uguagliare lo stipendio minimo che, in forza degli articoli 25 e 26 e eventualmente degli articoli 35 e 36, spetterà ai titolari attuali della materia corrispondente;

*d*) quelli che avranno meno di tre anni di servizio di ruolo, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio, e fino a quel tempo avranno il grado e lo stipendio di straordinario dell'ordine di ruoli corrispondente.

La promozione ad ordinari dei reggenti attualmente in servizio non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti, indicate nell'art. 3.

Art. 31.

All'applicazione della presente legge:

*a*) gli incaricati di ruolo di scuola normale, di ginnasio e di scuola complementare, conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario pel rispettivo ordine di ruoli;

*b*) gli incaricati di ruolo di prima classe, di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio dovuto all'ordinario del rispettivo ruolo che abbia, in tale grado, l'anzianità di un quinquennio;

*c*) gli incaricati di ruolo di seconda classe di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio iniziale corrispondente, se hanno tre anni almeno di servizio e conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario, se hanno meno di tre anni di servizio. In tal caso saranno nominati ordinari appena compiuto il triennio di servizio prestato complessivamente, prima come incaricati di ruolo e poi come straordinari.

La promozione ad ordinario degli incaricati di ruolo, che all'applicazione della presente legge conseguiranno il grado di straordinario, non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e di rapporti indicate dall'art. 3.

Art. 32.

Per gli insegnanti di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali, per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti cui appartenevano passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili per l'anzianità richiesta dagli articoli 26, 30 e 31 anche gli anni di servizio da essi prestato anteriormente come titolari o reggenti negli istituti medesimi.

Art. 33.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) e effettivi e gli attuali insegnanti che per l'applicazione della presente legge diverranno ordinari avranno diritto a tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono indicati dalla tabella *J* in corrispondenza del nuovo stipendio loro attribuito in base agli articoli 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36.

Quando tale nuovo stipendio non corrisponda esattamente a quelli indicati nella tabella medesima per il rispettivo ruolo, l'insegnante avrà diritto su di esso al numero di aumenti corrispondente allo stipendio immediatamente inferiore.

Lo stipendio risultante non potrà per effetto dei detti aumenti successivi oltrepassare il massimo fissato dalla stessa tabella *J*.

Art. 34.

Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno *ad personam* che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono inscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'articolo 25.

Art. 35.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) ed effettivi, che per la applicazione della presente legge o successivamente passassero da un ordine inferiore di ruoli ad un ordine superiore, avranno per questo passaggio diritto a un aumento di stipendio eguale alla eventuale differenza fra lo stipendio attribuito alla classe cui appartenevano e quello attribuito alla medesima classe dell'istituto di grado superiore, in base alle leggi 25 febbraio 1892, n. 71, 12 luglio 1896, n. 293, e 12 luglio 1900, n. 259, e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 32 e 33.

Pei titolari di 4ª classe di ginnasio o di scuola tecnica il detto aumento di stipendio sarà di L. 400.

Art. 36.

Gli attuali titolari (compresi quelli *ad personam*) nei ginnasi superiori, di materie letterarie nelle scuole complementari, di disegno e di disegno e calligrafia nelle scuole normali, avranno un aumento di stipendio di L. 200, e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 32 e 33.

I titolari di matematica dei ginnasi delle classi 1ª, 2ª, 3ª avranno rispettivamente gli aumenti di stipendio di L. 150, 150 e 100; quelli di 4ª classe, i reggenti e gli incaricati di ruolo lo avranno di L. 200, e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 30, 31, 32 e 33.

Art. 37.

All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'art. 11, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:

*a*) coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora

in vigore la eleggibilità a reggenti o ad incaricati di ruolo nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati già assunti come incaricati, salvo per essi le disposizioni del 2° comma dell'art. 38;

*b*) gli incaricati fuori ruolo che, avendo ottenuto per concorso la eleggibilità a reggenti o a incaricati, hanno corso od orario completo nel medesimo istituto e per la materia per la quale hanno ottenuto l'eleggibilità, nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; però gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori, forniti di titolo di abilitazione e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;

*c*) gli incaricati fuori ruolo che avendo ottenuto in concorsi l'eleggibilità a reggenti o ad incaricati, contano almeno otto anni di servizio continuato, anche se non hanno corso od orario completo d'insegnamento della materia per cui hanno avuto l'eleggibilità;

*d*) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento;

*e*) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, siano stati ammessi in servizio prima del 1902, e abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero farà eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.

La promozione a ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio come straordinari in forza dei capoversi *a*) e *b*) non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti prescritte dall'art. 3, quando contino già più di un triennio di servizio. Questi incaricati e quelli del comma *d*) saranno promossi ordinari dopo un anno di straordinariato, se il servizio da essi prestato raggiunga almeno gli otto anni; e dopo due anni di straordinariato se il loro servizio non raggiunga il detto limite di otto anni, ma non sia inferiore al triennio.

Gli attuali incaricati fuori ruolo che per le precedenti disposizioni hanno diritto di essere assunti in ruolo conservano, finchè non vi siano assunti, il diritto a un incarico in classi aggiunte colle norme che verranno stabilite nel regolamento, e con la retribuzione di cui godono attualmente, purchè questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente.

### Art. 38.

Coloro che per le disposizioni del precedente articolo, venuto in loro turno, saranno chiamati in servizio come straordinari, decadranno da tale diritto, qualora non raggiungano la sede loro assegnata; e non potranno essere confermati nel precedente loro incarico.

Tutte le graduatorie in vigore all'approvazione della presente legge, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1906 per coloro che, riusciti eleggibili in un concorso, non accettarono l'incarico o la nomina in ruolo o non furono assunti in servizio.

Per gli effetti di questo articolo, e del precedente, si considerano come incaricati fuori ruolo anche coloro che sono comandati ad insegnamento di ruolo diverso da quello cui appartengono, e coloro che negli Istituti d'istruzione classica, tecnica e normale hanno incarico fuori ruolo a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico e per un corso od orario completo.

I titolari, reggenti e incaricati di ruolo che in seguito a concorsi siano stati comandati a un insegnamento di diverso ordine di ruoli, agli effetti dello stipendio e della carriera saranno considerati ancora come ascritti all'ordine di ruoli al quale senza il comando avrebbero appertenuto, e questo finchè non raggiungeranno le condizioni prescritte dall'articolo precedente, per poter passare nel nuovo ordine di ruoli. In seguito a tale passaggio e dopo conseguito l'ordinariato in quest'ordine di ruoli, saranno ad essi applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 6.

Nessun comando d'insegnanti da uno ad un altro ordine di ruoli potrà più farsi dopo il termine dell'anno scolastico 1905-1906.

### Art. 39.

Gli incaricati attuali fuori ruolo che non rientrino fra quelli ai quali si riferiscono i due articoli precedenti, quando contino almeno un triennio di insegnamento, saranno preferiti per le classi aggiunte e corsi non completi e per le supplenze, colle norme che verranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli attuali incaricati fuori ruolo che posseggono il titolo legale di abilitazione all'insegnamento saranno ammessi, qualunque sia la loro età, ai concorsi generali di ammissione in servizio che verranno banditi fino a tutto il 1910.

### Art. 40.

A parziale deroga dell'art. 9, e fintanto che abbiano conseguito dopo la prima applicazione della presente legge il primo degli aumenti quinquennali o sessennali stabiliti dalla legge stessa, o successivamente alla prima applicazione della legge abbiano conseguita la nomina a ordinario, gli attuali insegnanti di ruolo avranno diritto a una retribuzione anche per le ore di lezione impartite in classi aggiunte a titolo di completamento di orario; ma questa retribuzione sarà calcolata nella misura della metà di quella indicata nella parte I della tabella *C*.

In quegli Istituti tecnici e nautici nei quali alcuni insegnamenti sono divisi per bienni fra due insegnanti, questi avranno diritto di conservare l'insegnamento del solo biennio ad essi ora assegnato, finchè resteranno in

quell'Istituto, e l'obbligo d'orario di ciascuno di essi sarà rappresentato dal limite minimo di cui agli articoli 8 e 9.

*Capi di Istituto.*

Art. 41.

All'applicazione della presente legge gli attuali capi di Istituto avranno i gradi, gli stipendi e le retribuzioni indicate nella tabella *K*, ed avranno l'insegnamento nei limiti indicati dal secondo comma dell'art. 16.

I capi d'Istituto che all'atto della pubblicazione della presente legge non abbiano obbligo di insegnamento, continueranno ad esserne esonerati.

Art. 42.

Quando negli Istituti vi siano classi aggiunte, il capo d'Istituto continuerà a ricevere una speciale retribuzione secondo le norme della tabella *K* per ciascuna delle classi in più oltre il numero minimo stabilito per ciascun ordine d'istituti dalla stessa tabella.

*Personale di servizio.*

Art. 43.

Per gli attuali macchinisti, bidelli e inservienti-custodi viene mantenuto il ruolo ora vigente. Essi conseguiranno il primo degli aumenti biennali determinati dalla tabella *F* alla applicazione della presente legge, e il secondo dopo due anni; e ciò senza pregiudizio degli aumenti sessennali del decimo conseguiti o da conseguire.

*Disposizioni varie.*

Art. 44.

Sarà istituito un Ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie, che dovrà incominciare a funzionare al principio dell'anno scolastico 1907-908.

Il modo di costituzione e di funzionamento dell'Ispettorato sarà stabilito con legge speciale.

Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parlamento entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 45.

Agli effetti delle disposizioni sopra stabilite, tutte le nomine e promozioni relative a insegnanti, capi d'Istituto e personale di servizio fatte dopo il 31 dicembre 1905 e prima della bubblicazione della presente legge, si considereranno come fatte il 31 dicembre 1905.

Gli aumenti sessennali maturati dopo il 31 dicembre 1905 saranno computati agli effetti degli articoli 25 e 27 soltanto per la parte anteriore al 1° gennaio 1906.

Art. 46.

I contributi, che le Provincie, i Comuni e gli enti morali, per obbligo di legge e per convenzione speciale, pagano attualmente per il mantenimento degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale, continueranno ad essere pagati nella stessa misura, ferme restando le convenzioni in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare per decreto Reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi degli insegnanti delle scuole classiche, tecniche e normali, la tabella dei contributi annessa alle legge 16 luglio 1904, n. 397; la quale, così modificata, sarà da applicare in tutti i provvedimenti di istituzione o conversione in governative di scuole classiche, tecniche o normali, a cui si farà luogo dopo la promulgazione della presente legge.

Art. 47.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906, e dovrà avere piena attuazione al 1° gennaio 1907.

Per tutto ciò che concerne l'obbligo dei limiti d'orario, per le rimunerazioni stabilite dalle parti I e II della tabella *C* e pei compensi per correzione dei temi scritti e per cura di gabinetto di cui al 4° comma dell'art. 10, la presente legge avrà effetto dal principio dell'anno scolastico 1906-1907. Per l'anno scolastico corrente continueranno ad essere applicate le norme vigenti.

Art. 48.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 e per gli esercizi successivi le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge e la somma a calcolo di L. 350,000 per la istituzione dell'ispettorato di cui all'art. 44.

Art. 49.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge s'intendono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
BOSELLI.
LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

Tabella **A**.
(Art. 2).

## Ordini di ruoli.

| Primo ordine di ruoli | Secondo ordine di ruoli | Terzo ordine di ruoli. A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Insegnanti appartenenti al<br>Ruolo di ginnasio inferiore (1ª, 2ª e 3ª classe). . . .<br>Ruolo di scuola tecnica . . .<br>Ruolo di scuola complementare. . . . . .<br>} purchè non esplicitamente assegnati al 3° ordine.<br>Insegnanti di<br>Disegno e calligrafia nelle scuole normali maschili.<br>Disegno nelle scuole normali femminili.<br>Matematica nei ginnasi.<br>Francese nei ginnasi.<br>Maestre assistenti e di lavori donneschi nelle scuole normali femminili (1). | Insegnanti appartenenti al<br>Ruolo di liceo .<br>Ruolo di istituto tecnico (2) . .<br>Ruolo di istituto nautico . . .<br>Ruolo di scuola normale . . .<br>Ruolo di ginnasio superiore (4ª e 5ª classe).<br>} purchè non esplicitamente assegnati al 1° o al 3° ordine. | *Istituti nautici.*<br>Geografia (3).<br>*Scuole tecniche.*<br>Scienze naturali (4).<br>Computisteria (4).<br>*Scuole tecniche femminili.*<br>Maestre di lavori donneschi (1).<br>*Scuole normali femminili.*<br>Maestre di lavori donneschi (1)<br>Maestre giardiniere | *Scuole tecniche.*<br>Calligrafia (4).<br>*Scuole normali femminili.*<br>Calligrafia. | *Scuole normali maschili.*<br>Agraria.<br>*Scuole normali*<br>Canto. | *Scuole normali.*<br>Ginnastica. |

(1) Tutte le attuali insegnanti che hanno il doppio ufficio di maestra assistente e di maestra di lavori donneschi, conserveranno tale doppio ufficio e apparterranno al primo ordine di ruoli con obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare, senza speciale retribuzione. Dopo la prima applicazione della legge ai posti di ruolo vacanti si provvederà per metà con insegnanti aventi il doppio ufficio e il medesimo obbligo d'orario sopraindicato senza speciale retribuzione, e queste apparterranno al 1° ordine di ruoli; per l'altra metà si provvederà con maestre di lavori donneschi che apparterranno al 3° ordine dei ruoli, gruppo *A*: in questo caso l'ufficio di maestra assistente sarà affidato per incarico con retribuzione ed avrà orario obbligatorio corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare.

(2) L'insegnamento della calligrafia negli istituti tecnici sarà affidato per incarico con retribuzione.

(3) Gli attuali insegnanti, titolari e reggenti di geografia negli istituti nautici apparterranno al 2° ordine di ruoli.

(4) Soltanto una quarta parte delle cattedre sarà di ruolo. La riduzione del numero presente verrà fatta progressivamente, a mano a mano che se ne presenti la opportunità in seguito a vacanza di cattedre.

Tabella **B**.
(Art. 4, 5 e 26).

## Stipendi degli insegnanti.

| | I ordine | II ordine | III ordine A | III ordine B | III ordine C | III ordine D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio degli insegnanti straordinari. | 1,800 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 800 |
| Stipendio iniziale degli insegnanti ordinari . . . . . . | 2,000 | 2,500 | 1,600 | 1,400 | 1,100 | 1,000 |
| Misura dell'aumento fisso . . . . . . . | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 |

Tabella **C**.
(Art. 10 e tabella *A*).

## Retribuzione degli insegnanti.

| | Ginnasio inferiore scuola tecnica scuola complementare | Liceo ginnasio superiore Istit. tecnico Istit. nautico Scuola norm. |
|---|---|---|
| I. — *Retribuzione annua per ogni ora di lezione settimanale secondo il 1° e il 3° comma dell'art. 10.* | | |
| 1° Materie con correzione di temi scritti obbligatorî o con cura di gabinetto | 100 | 150 |
| 2° Materie senza correzione di temi scritti obbligatorî: *A*) con prove orali o orali-pratiche o orali-grafiche . . | 80 | 125 |
| *B*) con prove grafiche . . . . . | 75 | 100 |
| *C*) con prove pratiche (1) . . . . | 60 | 75 |

(1) La *ginnastica* ed il *canto* si considerano come appartenenti al gruppo *C*.

II. — *Retribuzione annua per l'incarico di maestra assistente secondo la nota 1 della tabella A.*

La retribuzione annua per le funzioni di maestra assistente, quando siano affidate per incarico alla maestra di lavori donneschi o ad altra insegnante, è di L. 500.

III. — *Materie d'insegnamento per le quali è dovuta la retribuzione speciale per correzione di temi scritti o per cura di gabinetto secondo il comma 4° dell'art. 10* (1).

| Materia | |
|---|---|
| Italiano | negli istituti di 1° o 2° grado |
| Latino o greco | |
| Matematica | |
| Pedagogia | |
| Fisica | negli istituti di 2° grado. |
| Chimica | |
| Scienze naturali | |
| Ragioneria e computisteria (2) | |

(1) Agli effetti di questa retribuzione il *latino* e il *greco* nel liceo, l'*italiano*, il *latino* e il *greco* nel ginnasio, la *fisica* e la *chimica* nel liceo, ed anche nell'istituto tecnico quando formano una sola cattedra, le *scienze fisiche* e le *naturali* nelle scuole normali femminili, e la *matematica*, le *scienze fisiche* e le *naturali* nelle scuole normali maschili, si considerano come formanti insieme unica materia del programma del rispettivo insegnante e non danno diritto che ad una unica retribuzione.

(2) La retribuzione è dovuta soltanto quando i due insegnamenti sono affidati allo stesso insegnante con orario completo o quando, essendo divisi, l'insegnante di ciascuno di essi ha l'orario complessivo dell'uno e dell'altro insegnamento.

Tabella D.
(Art. 8, 4° comma).

**Orario massimo per gl'insegnanti appartenenti al terzo ordine di ruoli.**

*Scuole normali maschili e femminili.*

| | ore settimanali |
|---|---|
| Lavori donneschi | 15 |
| Calligrafia | 7 |
| Canto | 6 |
| Ginnastica (corso normale) | 10 |
| Agraria | 4 |
| Maestre giardiniere (orario settimanale del giardino d'infanzia). | |
| *Scuole tecniche.* | |
| Scienze naturali | 4 |
| Computisteria | 4 1/2 |
| Calligrafia | 7 |
| *Scuole tecniche femminili.* | |
| Lavori donneschi | 15 |
| *Istituti nautici.* | |
| Geografia | 6 |

*NB.* — Gli attuali insegnanti di geografia, titolari e reggenti, negli istituti nautici saranno obbligati ai limiti di orario stabiliti dall'art. 8, comma 1 e 3, e dall'art. 9.

Tabella E.
(Art. 14 e 16).

**Retribuzioni e stipendi massimi dei capi d'istituto.**

| | Retribuzione ai capi d'istituto incaricati | Stipendio massimo dei capi d'istituto effettivi |
|---|---|---|
| Presidi di liceo-ginnasio | 1,000 | 6,500 |
| Presidi d'istituto tecnico-nautico | | |
| Presidi d'istito tecnico | | |
| Direttori e direttrici di scuole normali femminili | | |
| Presidi di liceo isolato | 800 | |
| Presidi d'istituto nautico | | |
| Direttori di scuole normali maschili | | |
| Direttori e direttrici di scuola tecnica | 750 | 5,750 |
| Direttori e direttrici di ginnasio isolato | | |
| Direttrici di scuola complementare autonoma | | |

Tabella F.
(Art. 21).

**Personale di servizio nei licei-ginnasi** (1).

| Num. | UFFICIO | Stipendio | Misura di ciascuno dei due aumenti biennali |
|---|---|---|---|
| 109 | Macchinisti | 1,000 | 100 |
| 275 | Bidelli | 850 | 100 |
| 275 | Inservienti-custodi (2) | 750 | 75 |

(1) Sono esclusi i macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi della Sicilia. Ma ai due aumenti biennali nella misura di L. 75 ognuno, avranno diritto gl' inservienti dell' istituto tecnico di Modica.

(2) Le incombenze di inserviente-custode saranno, per quanto è possibile, affidate ai bidelli; i quali percepiranno in questo caso come rimunerazione L. 350 annue, tranne per coloro che già percepiscono la retribuzione di L. 400, la quale sarà mantenuta.

Salvi i diritti acquisiti dagli inservienti-custodi in servizio alla promulgazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, l'alloggio, dove il ginnasio e il liceo sono uniti, sarà accordato ad un solo inserviente custode. Qualora per difetto di locali non sia possibile accordare tale alloggio, l' inserviente-custode avrà diritto ad una equa indennità a carico dell' ente, che deve fornire il locale all'istituto.

Tabella G.
(Art. 23)

**Propine di esame di licenza.** (1)

| ISTITUTI | Presidente | Membri della Commissione | |
|---|---|---|---|
| | Lire | Lire | |
| Liceo | 5 — | 3 25 | |
| Ginnasio (unito al liceo) | 4 — | 2 75 | |
| Id. (isolato) | 4 50 | 3 25 | |
| Istituto tecnico | 5 — | 3 25 | Insegnanti di tutte le materie meno la calligrafia |
| | | 1 50 | Insegnante di calligrafia |
| Istituto nautico | 2 — | 1 25 | |
| Scuola tecnica | 1 50 | 0 50 | Insegnanti di disegno e calligrafia |
| | | 0 90 | Insegnanti delle altre materie |
| Scuola normale femminile | 2 — | 1 — | Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e naturali |
| | | 0 65 | Insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di agraria, di lavori donneschi, di ginnastica |
| Scuola normale maschile | 2 — | 1 25 | Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e naturali |
| | | 0 75 | Insegnanti di disegno e calligrafia, di canto, di agraria, di ginnastica |
| Scuola complementare | 2 — | 1 — | Insegnanti di italiano, di storia e geografia, di francese, di matematica, di scienze fisiche e naturali |
| | | 0 85 | Insegnanti di disegno, di calligrafia, di lavori donneschi |

(1) Ogni esaminatore avrà diritto ad una *sola propina per ogni candidato*, anche quando l'esame comprenda più materie che costituiscono programma obbligatorio di un medesimo insegnante, salvo i casi di supplenza da determinarsi dal regolamento.

Tabella H.
(Art. 24)

**Riunione di insegnamenti e norme relative a determinate discipline**

| Materie (1) | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Raggruppamento di materie in una sola cattedra (2) | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | *Liceo-ginnasio.* | |
| Lettere latine e greche | 1 (Liceo) | — | Nelle sedi in cui non sia possibile di completare il limite minimo di orario coll'aggiungere all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro liceo, sarà assegnato al professore, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di altre discipline in istituto di pari grado o nel ginnasio superiore fino a raggiungere detto limite di orario. |
| Lettere italiane | 1 (Id.) | — | |
| Filosofia | (Id.) | — | |

(1) Gli insegnamenti che, pure facendo parte dei programmi dei vari istituti, non sono indicati in questa tabella, saranno affidati per incarico con retribuzione da determinarsi secondo le norme stabilite dal 3° comma dell'art. 10.

(2) I raggruppamenti indicati in tutta questa tabella (salvo le speciali norme e avvertenze) avranno luogo solamente nel caso in cui l'insegnante non possa completare l'orario nella propria materia con classi aggiunte dell'istituto cui appartiene o con classi ordinarie od aggiunte di altro istituto della stessa specie.

| Materie | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Ragruppamento di materie in una sola cattedra | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | *Segue Liceo-ginnasio.* | |
| Storia e geografia | 1 (Liceo) | Storia e geografia nel liceo e nell'Istituto tecnico o storia e geografia in una o in ambedue le classi superiori del ginnasio | |
| Matematica | 1 | Matematica nel ginnasio superiore, nel liceo o nell'istituto tecnico | Il limite d'orario si dovrà completare coll'insegnamento nel ginnasio superiore; soltanto quando ciò non sia possibile, sarà completato con le classi aggiunte nel liceo, o coll'insegnamento nell'istituto tecnico. |
| Fisica e chimica | 1 | — | Nelle sedi in cui non sia possibile di completare il limite minimo di orario coll'aggiungere all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro liceo, sarà assegnato al professore, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di discipline scientifiche in istituto di pari grado o nel ginnasio superiore fino a raggiungere detto limite di orario. |
| Storia naturale | 1 | Storia naturale nel liceo e nel ginnasio | |
| Materie letterarie | 5 (nel ginnasio) | — | Nel ginnasio l'insegnamento delle materie letterarie potrà ripartirsi per modo che possa esservi un professore il quale insegni soltanto la storia e la geografia in tutte le classi. |
| Matematica | 1 (Id.) | — | Questo insegnamento è affidato per obbligo, quando sia possibile, ad altro insegnante, o per incarico con retribuzione. Dove l'insegnamento nel ginnasio superiore sia affidato al professore di matematica nel liceo, l'insegnamento del ginnasio inferiore sarà sempre dato per incarico con retribuzione ad esso o ad altro insegnante abilitato. |
| Francese | 1 (Id.) | — | Questo insegnamento è affidato per obbligo, quando sia possibile, o per incarico con retribuzione ad un insegnante della stessa materia di altra scuola abilitato a detto insegnamento; ove ciò non sia possibile sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato. |
| | | *Liceo isolato.* | |
| Lettere latine e greche | 1 | — | |
| Lettere italiane | 1 | — | |
| Filosofia | 1 | — | Vale quanto fu detto sopra per il Liceo-Ginnasio (*filosofia*). |
| Storia e geografia | 1 | Storia e geografia nel Liceo e nell'Istituto tecnico, o storia e geografia in una o in ambedue le classi superiori del ginnasio. | |
| Matematica<br>Fisica e chimica | 1 | Matematica, fisica e chimica | Potranno anche esservi due insegnanti come nei Licei-ginnasi. Quando ve ne sia uno solo, esso dovrà essere fornito delle due lauree di matematica e di fisica, o di una di queste lauree e del certificato di licenza o degli studi e esami del primo biennio universitario in chimica. |
| Storia naturale | — | — | L'insegnamento della storia naturale è affidato, quando sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante del Liceo, o ad un insegnante la stessa materia in altra scuola regia o pareggiata del luogo. |

| Materie | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Raggruppamento di materie in una sola cattedra | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | *Ginnasio isolato.* | |
| Materie letterarie | 5 | — | Vale quanto fu detto sopra per questi insegnamenti nei Ginnasi uniti ai Licei. |
| Matematica | 1 | — | |
| Storia naturale | — | — | L'insegnamento della storia naturale continuerà ad essere affidato all'insegnante di matematica con la retribuzione stabilita dal n. 1 della parte I della tabella *C*; ma le ore di tale insegnamento non saranno per lui computate agli effetti dell'obbligo di orario. Soltanto quando sia possibile provvedere altrimenti, l'insegnante di matematica potrà essere esonerato, e in tal caso l'insegnamento della storia naturale sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante di scuole regie o pareggiate del luogo abilitato a detto insegnamento. |
| Francese | [illegible] | — | L'insegnamento del francese è affidato per obbligo, quando sia possibile, o per incarico con retribuzione, ad un insegnante della stessa materia di altra scuola abilitato a detto insegnamento; ove ciò non sia possibile sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato. |
| | | *Istituto tecnico.* | |
| Lettere italiane | 1 | — | L'insegnamento di lettere italiane potrà anche essere diviso per bienni, e essere affidato a due insegnanti negli Istituti che abbiano ordinariamente qualche classe aggiunta. |
| Lingua francese | 1 | — | Negli istituti tecnici colla sola sezione di agrimensura, l'insegnamento del francese sarà affidato all'insegnante della medesima materia in altra scuola, e ove ciò non sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato a detto insegnamento. |
| Lingua inglese | 1 | — | |
| Lingua tedesca | 1 | — | |
| Storia e geografia | 1 | — | La separazione degli insegnanti di storia e di geografia verrà fatta soltanto negli Istituti nei quali, in causa di classi aggiunte, siano necessari due insegnanti. Quando avvenga questa separazione, ciascun insegnante sarà obbligato ad impartire un numero di ore di lezione settimanali pari a quello complessivamente fissato per le due materie, entro i limiti stabiliti dagli articoli 8 e 9. |
| Matematica | 1 | — | Vale l'osservazione fatta sopra per l'insegnamento delle lettere italiane. |
| Disegno | 1 | — | Negli istituti tecnici senza la sezione fisico-matematica, l'insegnamento del disegno sarà impartito dall'insegnante della medesima materia nella scuola tecnica. Quando ciò non sia possibile. sarà affidato per incarico con retribuzione. |
| Fisica | 1 | — | Negli istituti tecnici colla sola sezione di ragioneria gli insegnamenti di fisica e chimica costituiscono una sola cattedra. Per quelli con tutte le sezioni ciascuno di questi insegnamenti avrà una propria cattedra, ma uno potrà essere dato per incarico con retribuzione. |
| Chimica | 1 | — | |
| Storia naturale | 1 | — | L'insegnamento della storia naturale avrà una propria cattedra, quando l'orario possa essere completato con classi aggiunte o col medesimo insegnamento in altra scuola. Quando ciò non possa verificarsi, questo insegnamento verrà affidato per incarico con retribuzione. |

| Materie | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Raggruppamento di materie in una sola cattedra | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | *Segue Istituto tecnico.* | |
| Agraria, computisteria agraria ed estimo | 1 | — | |
| Costruzioni e disegno di costruzioni | 1 | Costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva | |
| Topografia e disegno topografico | 1 | — | |
| Computisteria e ragioneria. . . | 1 | — | Negli Istituti tecnici, nei quali in causa di classi aggiunte siano necessari due o più insegnanti di computisteria e ragioneria, a ciascuno di essi sarà affidato un corso completo. |
| Economia, scienza delle finanze, statistica, economia industriale e commerciale | 1 | — | Quando in uno Istituto tecnico, in causa di classi aggiunte siano necessari due insegnanti, a uno di essi verrà affidato l'insegnamento delle scienze economiche; all'altro l'insegnamento delle scienze giuridiche. |
| Diritto e legislazione rurale, legislazione doganale | | | |
| Calligrafia . . . . . . . . . . | — | — | L'insegnamento della calligrafia continuerà ad essere affidato per incarico con retribuzione. |
| Meccanica e disegno di macchine | 1 | — | |
| Tessitura . . . . . . . . . . | 1 | — | |
| Mercologia, analisi tecnica e chimica tintoria | 1 | — | |
| | | *Istituto nautico.* | |
| Lingua italiana e storia . . . | 1 | — | |
| Geografia (commerciale) . . . | 1 | — | L'insegnamento della geografia avrà una propria cattedra solamente quando non sia possibile di affidarlo all'insegnante di storia e geografia di altra scuola, o in mancanza di esso ad altro insegnante dell'Istituto nautico munito del titolo di abilitazione. |
| Diritto . . . . . . . . . . | — | — | Questo insegnamento sarà affidato all'insegnante di materie giuridiche o di materie giuridico-economiche dell'Istituto tecnico. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione a persona munita di laurea in legge o di titolo equipollente. |
| Lingua francese . . . . . . . | 1 | — | Gl'insegnanti di francese e d'inglese avranno una propria cattedra solamente quando non sia possibile affidare ciascuno di essi all'insegnante della medesima lingua nell'Istituto tecnico, oppure quando non si possa affidarlo ad altro insegnante dell'Istituto nautico o tecnico regolarmente abilitato. |
| Lingua inglese . . . . . . . | 1 | — | |
| Fisica, meccanica e meteorologia | 1 | — | |
| Matematiche . . . . . . . . . | 1 | — | |
| Navigazione . . . . . . . . . | 1 | Navigazione, trigonometria sferica, geografia astronomica ed astronomia nautica | |
| Attrezzatura e manovra navale | 1 | Attrezzatura, manovra navale e telegrafia marittima | |
| Macchine a vapore e disegno relativo, materiale e doveri del macchinista | 1 | — | |
| Costruzione navale, disegno relativo e teoria della nave | 1 | — | |
| Disegno di tracciato e direzione delle officine | 1 | — | |
| Disegno . . . . . . . . | 1 | — | |

| Materie | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Raggruppamento di materie in una sola cattedra | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | *Scuola tecnica.* | |
| Lingua italiana | 1 | — | |
| Matematica | 1 | — | |
| Lingua francese | 1 | — | |
| Disegno | 1 | — | L'insegnamento del disegno potrà essere affidato per incarico con retribuzione all'insegnante di calligrafia della medesima scuola o di altro Istituto, quando questo insegnante abbia l'abilitazione corrispondente. |
| Storia, geografia e diritti e doveri | 1 | — | |
| Calligrafia | 1 | — | Gli insegnamenti di calligrafia, scienze naturali e computisteria saranno affidati a insegnanti speciali di ruolo solamente quando non sia possibile di affidare: l'insegnamento della calligrafia all'insegnante di disegno, se abilitato, della medesima scuola o all'insegnante di calligrafia di altra scuola; l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali all'insegnante di storia naturale o di fisica di altra scuola; l'insegnamento della computisteria all'insegnante di computisteria e ragioneria dell'Istituto tecnico o ad altro insegnante abilitato. |
| Scienze naturali | 1 | — | |
| Computisteria | 1 | — | |
| | | *Scuola tecnica a tipo speciale.* | |
| Gli insegnamenti delle *Scuole tecniche a tipo speciale* non indicati nella presente tabella sono affidati per incarico con retribuzione secondo la tabella *C* | | | |
| Essi sono ora: | | | |
| Agraria | — | — | |
| Meccanica elementare e tecnologia industriale | — | — | |
| Lingua tedesca | — | — | |
| Altri insegnamenti potranno essere istituiti per regolamento | — | — | |
| | | *Scuola tecnica femminile.* | |
| Maestra di lavori donneschi | 1 | — | Nelle scuole più importanti e più numerose la maestra di lavori donneschi eserciterà, per incarico, con la retribuzione stabilita dalla parte seconda della tabella *C*, anche le funzioni di maestra assistente; se ciò non sia possibile, tale incarico sarà affidato, sentito il direttore o la direttrice, ad altra insegnante della scuola. |
| | | *Scuola normale maschile.* | |
| Pedagogia e morale | 1 | — | |
| Lingua e lettere italiane | 1 | — | |
| Storia e geografia | 1 | — | |
| Matematica e scienze fisiche e naturali | 1 | — | |
| Disegno e calligrafia | 1 | — | |
| Canto | 1 | — | |

| Materie | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Raggruppamento di materie in una sola cattedra | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | *Scuola normale maschile.* | |
| Agraria | 1 | — | L'insegnamento dell'agraria è affidato ad uno speciale insegnante di ruolo, solamente nelle sedi in cui manchi l'Istituto tecnico coll'insegnamento dell'agraria. |
| Lavoro manuale | — | — | L'insegnamento è affidato per incarico con retribuzione e preferibilmente ad un insegnante della scuola. |
| Ginnastica | 1 | — | |
| | | *Scuola normale femminile.* | |
| Pedagogia e morale | 1 (nella scuola normale) | — | |
| Lingua e lettere italiane | 1 (id.) | — | |
| Storia e geografia | 1 (id.) | — | |
| Matematica | 1 | — | Gli insegnanti di matematica, scienze fisiche e naturali, disegno e calligrafia nella scuola normale femminile hanno l'obbligo del medesimo insegnamento nell'annessa scuola complementare. |
| Scienze fisiche e naturali | 1 | — | |
| Disegno | 1 | — | |
| Calligrafia | 1 | — | |
| Canto | 1 (nella scuola normale) | — | |
| Maestra assistente e di lavori donneschi | 1 | — | Quando le funzioni di maestra assistente debbano essere affidate per incarico con retribuzione, la insegnante di lavori donneschi, dovrà avere la preferenza; soltanto quando questa non possa assumerle saranno affidate, sentito il direttore o la direttrice, ad altra insegnante della scuola. |
| Agraria | — | — | Gli insegnamenti dell'agraria e del lavoro manuale saranno affidati per incarico con retribuzione o preferibilmente ad insegnanti della scuola. |
| Maestre del giardino d'infanzia. | 1 | — | |
| Lavoro manuale | — | — | |
| Ginnastica | 1 | — | Per la ginnastica v'è obbligo dello stesso insegnamento nel corso complementare, con retribuzione. |
| Lingua italiana | 1 (nella scuola compl.) | — | |
| Storia e geografia | 1 (id.) | — | |
| Lingua francese | 1 (id.) | — | |
| | | *Scuola complementare autonoma.* | |
| Lingua italiana | 1 | — | |
| Storia e geografia | 1 | — | |
| Matematica e scienze fisiche e naturali. | 1 | — | I due insegnamenti della matematica e delle scienze fisiche e naturali potranno essere affidati a due insegnanti per incarico con retribuzione. |
| Disegno | — | — | Gli insegnamenti del disegno e della calligrafia vengono affidati per incarico con retribuzione. |
| Calligrafia | — | — | |

| Materie | Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi | Raggruppamento di materie in una sola cattedra | Norme e avvertenze relative a determinate discipline |
|---|---|---|---|
| | | Segue *Scuola complementare autonoma.* | |
| Maestra assistente o di lavori donneschi. | — | — | I due uffici di maestra assistente e di lavori donneschi potranno anche essere affidati entrambi per incarico con retribuzione. |
| Lingua francese . . . . . . . | 1 | — | |
| Ginnastica . . . . . . . . . . | — | — | L'insegnamento della ginnastica è affidato per incarico con retribuzione. |

Tabella I (Art. 30, n. 2).

**Insegnanti reggenti senza l'aumento di stipendio di cui al n. 2 dell'art. 30**

*Scuole normali.*

Insegnanti di calligrafia.
Id. di canto.
Id. di ginnastica.
Maestre assistenti e di lavori donneschi.
Maestre giardiniere.
Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari.

*Ginnasio superiore.*

Insegnanti di materie letterarie.

Tabella J.
(Art. 33).

NUMERO degli aumenti quinquennali e sessennali che gl'insegnanti attualmente in servizio conseguiranno dall'applicazione della legge in poi, in base agli stipendi loro attribuiti per l'applicazione della legge stessa.

| | 1° ordine di ruoli | 2° ordine di ruoli | 3° ordine di ruoli | | | | | Aumenti fissi quinquennali | Aumenti sessennali di un decimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | | | |
| Stipendio attribuito per l'applicazione della nuova legge. | 2000 | 2500 | 1600 | 1400 | 1100 | 1000 | Corrispondente numero di aumenti | 4 | 2 |
| | 2500 | 3000 | 1800 | 1600 | 1200 | 1100 | | 3 | 2 |
| | 3000 | 3500 | 2000 | 1800 | 1300 | 1200 | | 2 | 2 |
| | 3500 | 4000 | 2200 | 2000 | 1400 | 1300 | | 1 | 2 |
| | 4000 | 4500 | 2400 | 2200 | 1500 | 1400 | | — | 2 |
| | 4400 | 4950 | 2640 | 2420 | 1650 | 1540 | | — | 1 |
| Stipendio massimo (compresi gli aumenti di un decimo). | 4800 | 5400 | 2880 | 2640 | 1800 | 1680 | | — | — |

Tabella K.
(rAticoli 41 e 42).

## Capi d'Istituto — Stipendi e retribuzioni

I.

### Capi d'Istituto attualmente titolari.

#### I. — Licei - Ginnasi.

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 1000 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259, diminuito di L. 500.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

#### II. — Istituti tecnici e nautici.

A) *Presidi titolari senza insegnamento.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 500 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Conserveranno la differenza fra lo stipendio di cui fossero forniti attualmente in confronto dello stipendio di ruolo assegnato con la legge 12 luglio 1900, n. 259.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

B) *Presidi titolari di ruolo, che sono insieme insegnanti titolari fuori ruolo.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 500 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio e inoltre dello stipendio attualmente percepito come insegnanti titolari fuori ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

C) *Presidi titolari fuori ruolo che sono insieme insegnanti titolari di ruolo.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato come insegnanti di ruolo secondo gli articoli 25, 26 e 27 con l'aumento dello stipendio attualmente percepito come presidi titolari fuori ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

#### III. — Scuole normali.

Gli attuali direttori e le attuali direttrici (effettivi o effettive, reggenti, incaricati o incaricate con stipendio) diverranno effettivi o effettive e il nuovo loro stipendio sarà calcolato come insegnanti di ruolo secondo gli articoli 25, 26 e 27 con l'aumento di L. 1000.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16.

#### IV. — Ginnasi.

Gli attuali direttori titolari di ruolo e fuori ruolo diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 750 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

#### V. — Scuole tecniche.

Gli attuali direttori titolari e le attuali direttrici titolari (di ruolo o fuori ruolo) diverranno effettivi o effettive e il loro nuovo stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di L. 750 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'art. 26 sulla somma di L. 500 in relazione alla loro anzianità di servizio, e inoltre dell'eventuale stipendio d'insegnanti di ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

#### VI. — Presidi, direttori o direttrici titolari con incarico d'insegnamento.

Ai capi d'Istituto che avessero ottenuto incarico d'insegnamento, in seguito alle disposizioni dell'art. 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259, questo incarico potrà essere conservato alle condizioni stabilite nell'articolo stesso anche per la rimunerazione.

II.

### Capi d'Istituto attualmente incaricati.

#### I. — Istituti di primo grado.

I capi incaricati d'istituto di primo grado avranno la retribuzione indicata dalla tabella *E*, e diverranno effettivi al termine del quinquennio da quando ebbero l'incarico.

Diventando capi di Istituto effettivi, lo stipendio che avranno come insegnanti secondo la nuova legge sarà aumentato di L. 750.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16.

#### II. — Istituti di secondo grado.

I capi incaricati (con retribuzione) o supplenti d'istituto di secondo grado avranno la retribuzione indicata dalla tabella *E* conservando la eventuale presente eccedenza, e diventeranno effettivi al termine del quinquennio da quando ebbero l'incarico.

Diventando capi d'istituto affettivi, lo stipendio che avranno come insegnanti secondo la nuova legge sarà aumentato di L. 1000 e conserveranno come assegno la eventuale eccedenza fra le L. 1000 e la retribuzione da essi attualmente percepita come capi d'istituto incaricati o supplenti.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'art. 16.

### Retribuzioni spettanti agli attuali capi di istituto per le classi aggiunte.

| Grado e qualità dell'istituto | Numero delle classi aggiunte, per le quali non spetta compenso ai capi d'istituto (1). | Retribuzione annua per ogni clesse aggiunta in più |
|---|---|---|
| Liceo-ginnasio | 3 (*) | L. 100 per le classi liceali<br>» 75 per le classi ginnasiali |
| Istituto tecnico-nautico | 1 | » 100 |
| Istituto tecnico | 1 (**) | » 100 |
| Scuola normale femminile | 2 | » 100 per le classi normali<br>» 75 per le classi complementari |
| Liceo isolato | 1 | » 100 |
| Istituto nautico | 1 | » 100 |
| Scuola normale maschile | 1 | » 100 |
| Ginnasio isolato | 2 | » 75 |
| Scuola tecnica | 1 | » 75 |
| Scuola complementare autonoma | 1 | » 75 |

(*) È dovuto il compenso ai presidi di liceo-ginnasio per le classi aggiunte eccedenti il numero di una nel liceo e di due nel ginnasio, purchè complessivamente eccedano il numero di tre.

(**) È dovuto il compenso ai direttori e alle direttrici di scuole normali femminili per le classi aggiunte eccedenti il numero di una per il corso normale e di una per il corso complementare, purchè complessivamente eccedano il numero di due.

(1) In eccezione alla presente tabella, ai capi d'Istituto che all'atto della pubblicazione della presente legge hanno tenuto per non meno di 10 anni ufficio di presidenza o di direzione, sarà assegnata per le classi aggiunte la retribuzione corrispondente al numero totale di esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
BOSELLI.

*Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i RR. decreti 6 giugno 1901, n. 255 e 12 settembre stesso anno, n. 442, riguardanti la emissione di nuovi tipi di francobolli postali;

Visti i RR. decreti 3 luglio 1902, n. 330 e 9 ottobre 1903, n. 413, che istituiscono speciali carte-valori postali per uso degli uffici postali italiani nell'Albania;

Ritenuta la opportunità di modificare i tipi di alcuni valori di francobolli e biglietti postali e tutti quelli delle cartoline per corrispondenza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai francobolli postali da centesimi cinque e dieci emessi in virtù del R. decreto 6 giugno 1901, n. 255, ne sono sostituiti altri di nuovo tipo e delle medesime dimensioni recanti la Nostra effigie Sovrana rivolta a sinistra sopra un fondo formato di linee orizzontali, racchiusa in una cornice ovale ornata a disegni diversi per ciascun tipo, avente nella parte superiore un cartello curvilineo con la leggenda « Poste italiane » ed inferiormente in altro cartello « Centesimi » con ai lati la indicazione del valore in cifre.

I colori dei due francobolli sono rispettivamente quelli dei medesimi valori della serie attualmente in circolazione: cioè verde annas per quello da centesimi 5 e rosa geranio per quello da centesimi 10.

Art. 2.

Le cartoline postali da centesimi 10, quelle con risposta pagata da centesimi 15 per l'interno del Regno e da centesimi 20 per l'estero, nonchè i biglietti postali da centesimi 5 recheranno le impronte dei francobolli descritti al precedente articolo.

La cartolina postale con risposta pagata da centesimi 15, sarà stampata su cartoncino grigio-verdastro, e recherà sulla missiva la impronta del francobollo da centesimi 5 di nuovo tipo e sulla parte destinata alla risposta quella del nuovo francobollo da centesimi 10. La stampa sul primo foglietto sarà in colore verde-annas e sul secondo in rosa-geranio.

Art. 3.

I suddescritti nuovi tipi di francobolli da centesimi 5 e 10 e di cartoline postali da centesimi 10, 15 e 20, nonchè di biglietti postali da centesimi 5 saranno pure adottati per la Colonia Eritrea, con l'aggiunta della soprastampa in nero « Colonia Eritrea ».

I francobolli da centesimi 5 e le cartoline postali da centesimi dieci di nuovo tipo saranno pure adottate per uso degli uffici postali italiani nell'Albania, con l'aggiunta della soprastampa in nero, in due linee « Albania 10 parà 10 » sui francobolli ed « Albania 20 parà 20 » sulle cartoline tranne però per i valori riservati per l'ufficio postale italiano di Janina, che recheranno soltanto la soprastampa « 10 parà 10 » sui francobolli e « 20 parà 20 » sulle cartoline.

Art. 4.

Con successivi decreti Ministeriali verranno stabilite le date di emissione delle carte-valori sopradescritte.

I francobolli, le cartoline ed i biglietti postali dei valori sopra citati che sono attualmente in circolazione, conserveranno la loro validità fino a disposizioni contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.
A. BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

## MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

**AVVISO.**

Il giorno 3 corrente, in Alice Superiore, provincia di Torino, ed in Gorzegno, provincia di Cuneo, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 maggio 1906.

## MINISTERO DEL TESORO

**Pensioni** *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 6 dicembre 1905:

Fraccaroli Giuliano, capitano, L. 1850.
Laratta Giacinta, ved. Castellani (indennità), L. 4752.
Camerano Cristina, ved. Cermelli (indennità), L. 2666

Ceccarelli Clementina, ved. Gianni, L. 690.67, di cui:
a carico dello Stato, L. 44.82;
a carico del comune di Firenze, L. 32.52;
a carico del comune di Pisa, L. 613,33.
Serra Giacomo, messaggere postale, L. 1248.
Cairo Perfetto, guardia di finanza, L. 418.
Marengo Michele, operaio di artiglieria, L. 500.
Prosperi Vincenzo, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1213.40.
Loj Domenico, brigadiere postale, L. 990.
Bertetto Maria, lavorante della guerra, L. 332.
Delfini Enrichetta, ved. Fazzi (indennità), L. 1000.
Schiaroli Wolfango, inserviente nelle manifatture dei tabacchi, L. 1267.
Buongiovanni Nicola, assistente locale, L. 1267.
Ferrus, orfani di Ferdinando, ricevitore del registro, L. 729.
Perli Fortunata, vedova Nazzani (indennità), L. 1360.
Zennaro Giovanni, capo torpediniere, L. 1248 80.
Serra Giacomo, commissario di marina, L. 2410.
Spagni Basilio, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 575.
Dell'Omodarme Pietro, furier maggiore, L. 864.
Franci Matteo, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1213,40.
Bettinzoli Francesco, brigadiere id. id., L 575.
Scarfi Giuseppe, guardia di finanza, L. 543.33.
Balegno Caterina, ved. Giobellina, L. 246.33.
Limana Emma, ved. Aichino, L. 709.
Santò Maria, ved. Pellegrino, L. 255.
D'Amore Giovanni, guardia di finanza, L. 355.33.
Arini Pietro, maresciallo di finanza, L. 816.66.
Fava Luigia, ved. Marangoni, L. 150.
Olivieri Giuseppe, guardia di città, L. 275.
Mazzoli Regina, ved. Managlia, L. 150.
Sibille Calisto, tenente colonnello, L. 3823.
Goatelli Luigia, ved. Farina, L. 150.
Bove Alfonso, guardia di città, L. 557.33.
Carollo Virginio, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 780.
De Ferrari Giuseppe, tenente colonnello, L. 4030.
De Silva Lorenzo, brigadiere di P. S., L. 1040.
Bruno Giuseppe, operaio d'artiglieria, L. 490
Vielmetti Domenico, carabiniere, L. 324.
Di Monte Michele, guardafili telegrafico, L. 1056.
Capuano Luigia, ved. Marangio, L. 750.
Nizza Leonilda, ved. Biglia, L. 659.33.
Biglia Paolo, ricevitore del registro, L. 1978.
Tummolo Giuseppe, custode, L. 768.
Hoffmann Giuseppe, portinaio, L. 817.
Ventriglia Maria, ved. Ferraro, L. 397.33.
Belcari Sante, brigadiere guardie di città, L. 1040.
Babbo Irene, ved. Viotto, L. 320.
Iotti Lucia, ved. Coppi, (indennità), L. 3022.
Casaburo Vincenzo, guardia di finanza, L. 418.
Pagani Lorenza, ved. Borgna, L. 567.66.
Munno Federico, appuntato carcerario, L. 780.
De Silvestro Giovanni, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1173.20.
Barbin Enrico, segretario, L. 3392.
Picardello Angelo, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 500.
Seffino Gio. Batta, maresciallo id., L. 1213.40.
Cara Giuseppe, carabiniere, L. 640.
Montefiore Dario, capitano, L. 2398.
Coppa Emilio, capo operaio di artiglieria, L. 1032.
Pasio Alessandro, capitano, L. 2101.
Capacci Giovanna, ved. Bordotti, L. 384.
Matteucci Eleonora. ved. Fanelli, L. 588.
Bruzzi Antonino, pretore, (indennità), L. 3853.
Fuschini Domenico, guardia carceraria, L. 618.
Caccavo Giuseppe, sotto brigadiere di finanza, L. 275.
Romagnoli Giuseppe, capitano, L. 2484.
Mannoni orfani di Raffaele, segretario generale, L. 1892.
Maltagliati Rotilia, ved. Desideri (indennità), L. 1686.
Micono Caterina, lavorante d'artiglieria, L. 332.
Manfrida Giuseppe, maresciallo guardie di città, L. 1200.
Durante Nicola, procuratore generale di Corte di cassazione, L. 8000.
Pifferetti Francesco, portalettere, L. 1152.
Piino Gio. Batta, operaio della guerra, L. 798.
Coltro Tiburzio, sotto capo guardia carceraria, L. 940.
Tozzi Terzio, cancelliere, L. 1372.
Attanasio Margherita, orfana di Raffaele, guardia di finanza, L. 350.
Formiconi Alfredo, soldato, L. 300.
Guargena Emilia, ved. Attilo, L. 638.
Liguori Gaetana, ved. Scippa (indennità), L. 4088.
Piazzesi Romolo, furier maggiore, L. 550.
Angeli Filippo, colonnello, L. 3926.
Barbieri Federico, capo divisione, L. 5549.
Antonelli Agostino, tenente, L. 1762.
Ghiggini Angiola, ved. Calzolari, L. 150,
Tabarelli Giovanni, operaio d'artiglieria, L. 750,
Antonini Emidio, appuntato carcerario, L. 930.
Campanile Giuseppe, guardia di città, L. 759.
Cittadino Giuseppe, brigadiere di finanza, L. 420.
Zodda Luigi, operaio d'artiglieria, L. 536.
Ammendolia Anna, ved. Provitola, (indennità), L. 1283.
Rabbia Elisabetta, ved. Bertone, L. 150.
Fazzini Caterina, ved. Macchi, L. 186.
Pala Salvatore, capo squadra telegrafico, L. 1248.
Ferrisi Costantino, guardia carceraria, L. 608.
Canepa Angelo, capo sezione, L. 3959.
Danieli Ormildo, segretario, L. 3120.
Tucciarone Nedelia, orfana di Crescenzo, consigliere di Corte d'appello, L. 1617.
Navone Michele, maggiore macchinista, L. 3520.
Marchese Antonio, capo operaio d'artiglieria, L. 1200.
Cinaglia Enrico, guardia di città, L. 329.66.
Osti Giuseppe, guardafili telegrafico, L. 950.
Accatino Angelo, assistente locale, L. 1757.
De Stefano Giuseppe, maggiore, L. 2322.
De Filippis Adiutore, capitano, L. 1984.
Gullino Giacinta, ved. Visetti, L. 726.
Caria Gio. Batta, capitano, L. 2741.
D'Urgolo Filippo, maresciallo guardie di città, L. 705.
Pisenti Luigi, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1173.20.
Dossena Giuseppe, maggiore, L. 2970.
Covello Giuseppe, maresciallo guardie di città, L. 1200.
Briatore Margherita, ved. Vercellone, L. 266.66.
Chiaromonte Bonaventura, sotto brigadiere di finanza, L. 780.
Fancelli Eugenia, operaia manifatture dei tabacchi, L. 412.50.
Massocco Angela, id. id., L. 300.
Grassi Caterina, id. id., L. 550.56.
Signorini Erminia, id. id., L. 370.62.
Bambi Assunta, id. id., L. 408.69.
Cava Concetta, id. id., L. 409 50.
Silva Vincenza, id. id., L. 514.80.
Carloni Giuseppa, id. id., L. 418.36.
Bernardi Cherubina, id. id., L. 320.10.
Ajme Caterina, id. id., L. 344.85.
Belelli Elisabetta, id. id., L. 374.67.
Frangi Enrichetta, id. id., L. 398.43.
Rolle Rosa, id. id., L. 520.80.
Mannini Flavia, id. id., L. 453.96.
Romagnoli Marianna, id. id. (indennità), L. 1110.
Fossi Assunta, id. id., L. 462.30.
Faustini Matilde, id. id., L. 582.
Puccinelli Assunta, id. id., L. 327.54.
Panizzon Marianna, id. id., L. 321.75.

Galotti Gustavo, capitano, L. 2960.
Gallo Romano, id., L. 2595.
Manzitti Francesco, aiutante postale (indennità), L. 750.
Ferraro Felice, ufficiale postale, L. 1192.
Salato Caterina, ved. Bracci, L. 864.
Brezzi Domenico, carabiniere, L. 360.
Fiorini Enrica, lavorante d'artiglieria, L. 300.

Con deliberazioni del 13 dicembre 1905:

Cattolico Gennaro, caporale, L. 432.
Russo Antonio, guardia di città, L. 315.33.
Ajello Giuseppa, ved. Coniglione (indennità), L. 5333.
Pedevilla Pietro, ricevitore del registro, L. 3000.
Borgarelli Adelaide, ved. Anfossi, L. 666.66.
Mirabelli Giulia, ved. Urbani (indennità), L. 3555.
Barraco Paolo, consigliere di Corte d'appello, L. 5935.
Ricciardi Gennaro, inserviente, L. 1030.
Bandini Lorenzo, colonnello, L. 5600.
Camusso Giuseppa, ved. Callieri, L. 480.
Gentilini Augusta, ved. Federici, L. 331.74.
Argenio Francesco, aiuto contabile, L. 1252.
Parisio Luigia, vedova del Giudice, L. 230.33, di cui:
a carico dello Stato, L. 18.57;
a carico della provincia di Cosenza, L. 211.76.
Astuto Giuseppe, capitano di vascello, L. 5600.
Guglielmone Giuseppe, colonnello, L. 4826.
Bello Angela, ved. Pegazzano, L. 240.63.
Boschetti Teresa, orfana di Francesco, presidente di tribunale, L. 1520.
Frassoni Amalia, ved. Del Grosso, L. 684.33.
Angelozzi Angela, ved. Mussato, L. 730.33.
Borri Giuseppa, ved. Mazzoni, L. 190.
Cerruti Giuseppe, inserviente, L. 1030.
Begne Maria, ved. Galassi, L. 52.77.
Quattrocchi Giuseppa, ved. Ferretti, L. 49.57.
Vandelli Veronica, ved. Ciardi, L. 1866.66.
Valentino Giuseppe, guardia carceraria (indennità), L. 1466.
Tirabella Marianna, ved. Villari, L. 733.33.
Giordano Giuseppa, ved. Gallotta, L. 360.
Papis Matilde, ved. Cantoni, L. 800.
Mangini Carlotta, ved. Passadoro, L. 1205,33.
Benzo Clementina, ved. Zenone, L. 929.
Garbin Elena, ved. Padovani (indennità), L. 2927.
Valverti Teognide, cancelliere, L. 2506.
Buriani Ersilia, ved. Magrini (indennità), L. 975.
Manarini Ernesta, moglie di Massa, L. 438.66, di cui:
a carico dello Stato, L. 121.28.
a carico dell'Economato benefizi vacanti di Torino, L. 317.38.
Campobasso Pasquale, operaio di marina, L. 504.
Cirelli Loreto, capitano, L. 1862.
Marconi Virginia, ved. Baulo, L. 176.
Cimitan Pietro, operaio di marina, L. 640.
Viscomi Saverio, guardia di finanza, L. 574.66.
Sinigagliesi Franchina, ved. Belforti, L. 491.33.
Baraglia Angela, ved. Pucco, L. 202.66.
Preda Teresa, ved. Galli, L. 924.33.
Valier Carlot, ved. Mattardo (indennità), L. 2200.
Ceriani Nicolò, maggiore, L. 2645.
Nascimbene Marcello, capitano, L. 2461.
Bottari Francesco, vice presidente di tribunale, L. 3864.
Siboldi, orfani di Giacomo, sottotenente, L. 510.
Marangio Luigi, ufficiale di scrittura, L. 2400.
Rostagno Angelo, capo divisione, L. 3740.
Fontana Luigi, ufficiale d'ordine, L. 1344.
Iacona Giovanni guardia carceraria (indennità), L. 1008.
Bollani Giorgio, usciere, L. 783.
Capitina Salvatore, guardia di finanza, L. 324.
Cucci Giuditta, ved. Losito, L. 802.66.
Pozzuolo Leonilda, ved. Pasanisi, L. 662.
Derossi di Santarosa Pietro, capitano di vascello, L. 5721.
Petrò Francesco, orfano di Girolamo, marinaio, L. 86.
Cerato Angelo, appuntato nei RR. carabinieri, L. 430.
Amaduzzi Marianna, ved. Giannola, L. 1386.66.
Moscone Pietro, colonnello, L. 5600.
Ellero Isidoro, sotto brigadiere di finanza, L. 580, di cui:
a carico dello Stato, L. 516.55;
a carico del comune di Civitavecchia, L. 63.45.
Rocca Luigi, ispettore ferroviario, L. 4416, di cui:
a carico dello Stato, L. 667;
a carico della Cassa pensioni ferrovie, rete Mediterranea, L. 3749.
Terracciano Gioacchino, capo fuochista, L. 831.
Patrucco Paolina, ved. Patrucco, L. 1121.
Zafferoni Maria, ved. Sala, L. 168.
Taranto Giulio, tenente, L. 715.
Pellegrino Maria, ved. Vassetti, L. 133,33.
Pellatis Vincenza, ved. Grini, L. 302.46.
Daniele Francesco, furier maggiore, L. 864.
Manara Giuseppe, aiutante nelle miniere, L. 2810.
Baccelli Isola, operaia manifatture tabacchi, L. 319.59.
Florian, Carolina, id., L. 300.
Replatto Cristina, id. L. 300.
Magherini Augusta, id., L. 300.
Mao Caterina, id., L. 351.12.
Benedetti Elettra, id., L. 473.22.
Nervino Margherita, id., L. 466,56.
Falcone Anna madre di Pisapia, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 362.50.
Olivo Caterina, ved. Zonato (indennità), L. 4472.
Inglis Anna Rosa, ved. Acton, L. 2800.

Con deliberazioni del 21 dicembre 1905:

Manicone Rocco, assistente locale, L. 876.
Romaldi Angelo, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 465.
Borlone Carlo Alberto, cancelliere, L. 1737.
Pianese Antonio, operaio manifatture tabacchi, L. 799.20.
Grassini Amedeo, sostituto avvocato erariale, L. 3165.
Pitzalio Francesco, guardia di finanza, L. 449.33.
De Gaetani Antonio, direttore generale, L. 6385.
Spinelli Giuseppa, ved. Giacon, L. 248.
Testa Giovanni, caporal maggiore, L. 432.
Mircuri Antonio, brigadiere RR. carabinieri, L. 690.
Superchi Trodiano, capitano, L. 1824.
Riviera Giovanni, brigadiere postale (indennità), L. 1375.
Costacurta Antonio, brigadiere RR. carabinieri, L. 690.
Ricci Luigi, capitano, L. 1875.
Lugli Luigi, ufficiale d'ordine, L. 1047.
Guastavino, ved. Gariel, L. 424.66.
Di Giacomo Giorgio, guardafili telegrafico, L. 1056.
Monge Maurizio, verificatore metrico, L. 2208.
Manfellotto Salvatore, operaio di marina, L. 900.
Belvederi Rita, ved. Romagnoli, L. 457.33.
Benedetti Elvira, ved. Pertusati, L. 150.
Racioppi Giacomo, consigliere di Stato, L. 5066.
Verrando, orfani di Emilio, capo furiere, L. 320.80.
Bertoli Angelo, capitano, L. 1923.
Strozzi Roberto, id., L. 2100.
Muzzini Barbara, ved. Trogli, L. 640.
Alberti Domenica, ved. Rivetti, L. 178.66.
Scarazini Domenica, ved. Polla, L. 146.66.
Castagna Anna, ved. Borgna, L. 857.33.
Ruggiero Francesca, ved. Sacco, L. 52.70.
Olcese Enrico, macchinista, L. 1274.
Sacchetti Fabio, assistente universitario, L. 1125.
Rossino Giovanni, ingegnere capo di finanza, L. 4017.

Zen Giovanna, ved. Scatolini, L. 188.33.
Paulucci Filippo, capo sezione, L. 4240.
Rosso Paola, ved. Gentili, L. 294.80.
Campana Francesco, sotto capoguardia carceraria, L. 728.
Micheli Ruggero, maggier generale, L. 6500.
Guadagnini Carlo, operaio di artiglieria, L. 750.
De Francesco Giuseppe, sottobrigadiere guardie di città, L. 344.
Bianchi Emilia, ved. Grioli, L. 1166.66.
Salerno Francesco, caporale, L. 476.10.
Giovanetti Marianna, ved. Bellini, L. 150.
Frittelli Vincenzo, brigadiere postale, L. 1344.
Antonietti Lucia, ved. Greco, L. 480.
Mazza Mansueto, capitano, L. 2424.
Cassinelli Giuseppe, ricevitore del registro, L. 2225.
Equatore Salvatore, sottobrigadiere di finanza, L. 617.
Frisieri Ida, orfana di Giacomo, calafato, L. 103.20.
Rezzonico Clotilde, ved. Ioana, L. 382.66.
Giuliano, orfani di Pasquale, operaio di marina, L. 241.66.
Poggiani Luigi, messaggere postale, L. 1056.
Interguglielmi Giuseppe, archivista L. 3072.
Buonocore Francesco, operaio di marina, L. 595.
Colombo Emilia, ved. Sironi (indennità), L. 975.
Decio Carlo, cancelliere, L. 2112.
Mollea Melchiorre, colonnello, L. 5600.
Romano Teresa, ved. Allara, L. 822.66.
Festa Gunalba, ved. Sgarro, L. 403.25.
Bertini Eugenia, ved. Casini, (indennità), L. 1500.
Moroni Angelo, guardia di finanza, L. 386.66.
Delprete Terenzio, capo furiere, L. 876.
Diana Angiola, ved. Costetti, L. 1426.66.
Fadda Antonina, ved. Tarantini, L. 500.
Manozzo Angelo, usciere (indennità), L. 1425.
Gaipa Ignazio, direttore carcerario, L. 3715.
Rossi Antonio, capo squadra telegrafico, L. 1050.
Musco Salvatore, capo ufficio postale, L. 2432.
Ferrari Brenno, capitano, L. 2570.
Carradori Giovanni, guardia carceraria (indennità), L. 916.
Fabbri Teopiste, ved. Ruggeri, L. 748.33, di cui:
a carico dello Stato, L. 142.30;
a carico del Comune di Roma, L. 606.03.
Sabbatani Urbano, guardia di città, L. 476.66.
Ferri Alessandro, capitano, L. 1914.
Romagnolo Teresa, ved. Carlevero, L. 2094.33.
Bufaletti Luigi, capo musica, L. 1680.
Zuccarelli Michele, maresciallo di finanza, L. 633.33.
Messa Giovanni, machinista, L. 1173.20.
Mosca Carlo, maresciallo di finanza, L. 910.
Licata Giuseppe, guardia di città, L. 355.66.
Orlandini Vincenzo, capo lavorante della guerra, L. 576.
Pavani Giuseppa, ved. Manarini, L. 504.
Tamassia Adelaide, ved. Bergamaschi, L. 376.33.
Bollo Mercede, ved. Falco, L. 236.
Bognolo Eufemia, ved. Cozzarin, L. 150.
Tognetti Aristide, tenente, L. 1716.
Bonora Zaccaria, capitano, L. 2685.
Ruta Ida, ved. Gaza, L. 308.33.
Monteflori Luigi, operaio d'artiglieria, L. 644.
Casella Giovanni, capitano di vascello. L. 5600.
Bixio Tommaso, id., L. 5600.
Scandorra Domenico, sotto brigadiere di finanza, L. 579, di cui:
a carico dello Stato, L. 506.30;
a carico del comune di Firenze, L. 72.70.
Flauto Ciro, sotto brigadiere di finanza, L. 286.
Varina Matilde, ved. Fortini, L. 400.83.
Zocchi Virginia, ved. Omazzoli, L. 537.66.
Fresolone Vincenzo, guardia carceraria, L. 600.
Liguigli Angela, ved. Leone, L. 182.
Gherardi Giuseppe, ufficiale d'ordine (indennità), L. 1800.
Porzio Alfio, guardia carceraria, L. 720.
Oliari Nestore, delegato di P. S., L. 2400.
Prato Antonio, maggiore, L. 3520.
Querci-Lena Cesare, tenente colonnello, L. 3509.
Miccolis Donata, ved. Chelini, L. 1300.
Failla Francesco, capitano, L. 2141.
Bozzini Guglielmo, id., L. 2712.
Mestorino Fabrizio, id., L. 2572.
Bocelli Anna, ved. Piatti (indennità), L. 3406.
Carola Michelangelo, maggiore, L. 3150.
Romano Vincenzo, appuntato carcerario, L. 960.
Bombozzi Luigia, ved. Novaresi, L. 352.
Bonamano Filippo, sotto capo guardia carceraria, L. 1080.
Rivieccio Cira, ved. Lucarelli, L. 227.50.
Buoro Teresa, ved. Moretti, L. 800.
Russo Maddalena, ved. Maresca, L. 206.66.
Gaspari Bambina, ved. D'Orazio, L. 416.26.
Stesio Placido, presidente di tribunale, L. 3049.
Mariotti Giovanna, ved. Cano, L. 831.66.
Castellani Raffaele, colonnello, L. 5200.
Delforno Stefano, capitano, L. 2500.
Salerno Luigi, capitano nel Corpo R. equipaggi, L. 2093.
Ferro Vincenza, operaia manifatture tabacchi, L. 306.
Parrini Ester, id. id. (indennità), L. 1030.50.
Gabbrielli Teresa, id. id., L. 300.
Turbino Caterina, id. id. (indennità), L. 783.
Paoli Assunta, id. id., L. 300.
Santini Maria, id. id. (indennità), L. 503.
Lombardi Maria, id. id., L. 342.30.
Donati Maria, id. id., L. 374.40.
Crovato Margherita, id. id., L. 339.30.
Secchioni Agostino, id. id., L. 743.28.
Bonechi Giulia, id. id. (indennità), L. 546.
Guarnieri Natalizia, id. id., L. 432.30.
Grandi Antonio, capo reparto nelle manifatture tabacchi, L. 1900.
Corinaldesi Maria, operaia manifatture tabacchi, L. 329.94.
Innocenti Vittoria, id. id., L. 300.
Boddi Luisa, id. id., L. 316.41.
Mulas Francesca, id. id., L. 300.
Bonanome Vittoria, id. id. (indennità), L. 948.
Gramatico Rosa, id. id., L. 300.
Lazzari Rosaria, id. id., L. 372.45.
Boldreghini Vittoria, id. id., L. 800.
Bianchini Zelia, ved. Liverzani, L. 960.
Bona Leonilda, ved. Messina, L. 1109.
Casmirro Giuseppe, soldato, L. 300.
Giallonardi Emilia, ved. Panariello, L. 576.
Laghi Felice, soldato, L. 540.
Bernardini Alfredo, carabiniere, L. 480.
Carletti Colombo, vice segretario (indennità), L. 1604.
Orsini Salvatore, ufficiale d'ordine (indennità), L. 2370.
Angelini Leopoldo, capitano, L. 2680.

Con deliberazione del 27 dicembre 1905:

Regoli Regolo, magazziniere delle privative, L. 3306.
Brignole Amelia, ved. Diaz, L. 1140.
Parisi Michele, inserviente, L. 883.
Fedele Carmine, appuntato carcerario, L. 780.
Vivaldi Cesare, operaio marina, L. 465.
Silvestri Francesco, id. id., L. 480.
Manfredi Giovanni, capitano, L. 2668.
Pagliero Angela, moglie di Bacigaluppi, L. 260.80.
Broglia Paolo, guardia di finanza, L. 418.
Sequino Carmine, guardia di finanza, L. 360.
Mazzoldi Luigi, capitano, L. 2501.
Corradini Luigi, guardia carceraria, L. 702.
Re Angelo, tenente colonnello, L. 4030.

Filacchione Filomena, ved. Garattini, L. 153.60.
D'Orio Giovanna, ved. Deyme (indennità), L. 2666.
Somenzi Cesare, capo guardia carceraria, L. 821.
Capponi Carmela, ved. Filiti, L. 701.
Forza Luigia, ved. Ceccato, L. 1613.33.
Orsini Teresa, ved. Morone, L. 766.50.
Morone, orfani, L. 766.50.
Tanzi Gaetano, colonnello, L. 4160.
Cavicchioni Enrichetta, ved. Caldi-Grandini, L. 665.33.
Rameri Lucia, ved. Piana, L. 837.
Poggiali Ferdinando, guardia di città, L. 920.
Stagnaro Anna, ved. Giromella, L. 231.16.
Archibugi Vincenzo, capitano, L. 2810.
Sambrini Carlo, maggiore, L. 3232.
Fecia di Cossato Adolfo, id., L. 2268.
Calandrelli Salvatore, capitano, L. 2288.
Stagnaro Rosa, ved. Gasparini, L. 279.33.
De Titta Giuseppe, guardia di città, L. 557.33.
Podestà Francesco, operaio di marina, L. 1000.
Gioia Costantino, capitano, L. 2150.
Franchini Salvatore, sottobrigadiere di finanza, L. 655.
Pagliocca Vincenzo, guardia di finanza, L. 449.33.
Cocchi Gaetano, capitano, L. 2655.
Bocchetti Beniamino, guardia di finanza, L. 449.33, di cui:
à carico dello Stato, L. 401.31;
a carico del comune di Civitavecchia, L. 48.02.
Filippi Gioacchino, tenente, L. 698.
Licata Giacomo, guardia di finanza, L. 200.
Aragno Giovanni, tenente colonnello, L. 3754.
Scotto-Perrotolo Antonio, capitano, L. 3370.
Mazzucchi Luigia, ved. Morara, L. 344.
Goglia Odoardo, tenente, L. 1877.
Muollo Colomba, ved. Bergamo, L. 137.50.
Porcile Giovanni, carabiniere, L. 360.
Maggiari Raffaele, id., L. 640.
Di Mattia Gennaro, maestro elementare, L. 765.40, di cui:
a carico dello Stato, L. 25.78;
a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 739.62.
Sarcona Santa, operaia manifatture tabacchi, L. 355.32.

**Pensioni** *liquidate dalla Corte dei conti in sezioni unite.*

Con decisione del 15 dicembre 1905:
Mancini Luigi, tenente d'artiglieria, L. 1858.
Con decisione del 22 dicembre 1905:
Stella Carolina, ved. Violini, L. 206.
Baldoni Raffaele, capo guardia carceraria, L. 992.
Con decisione del 29 dicembre 1905:
Magianni Luigia, ved. Chiusuri, L. 220.

### Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,024,432 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 205, al nome di Pantaleo Raffaele fu *Emilio*, domiciliato in Chieti, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pantaleo Raffaele fu *Emidio*, domiciliato a Chieti, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 maggio 1906.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,021,546 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20 al nome di Mundula *Raffaele* fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Dessì Margherita, domiciliato in Tempio Pausania (Sassari), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Mundula *Battista-Raffaele-Clemente* di Raffaele, minore ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 maggio 1906.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, n. 157,789 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20 al nome di Perosino Giovanni Francesco, Francesco Giovanni Vincenzo, Camillo, Margherita moglie di Giordano Guido, Anna moglie di Porosino Francesco, Clotilde nubile, fratelli e sorelle fu Luigi, domiciliati in San Damiano d'Asti (Alessandria), Giai Alessandro-Francesco, Maria moglie di Rolle Filiberto, domiciliati in Tigliole d'Asti (Alessandria), Angela moglie di Clerico Pietro domiciliato in Torino, fratelli e sorelle fu Giuseppe, Perosino Elvira fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Fea Anna, domiciliata in Asti (Alessandria), Perosino Maddalena fu Gio. Battista vedova di Giai Cavallo Felice domiciliata a Tigliole d'Asti (Alessandria), Perosino Anna fu Giovanni Battista vedova di Novaro Giovanni domiciliati a Tigliole d'Asti (Alessandria), tutti eredi indivisi di Perosino Giovanni fu Gio. Battista con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Luigia fu Giuseppe nubile domiciliata a Giaveno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè i contitolari Giai Alessandro fu Giuseppe, Giai Angela fu Giuseppe, Perosino Maddalena fu Gio. Battista, Perosino Anna fu Gio. Battista e Perosino Elvira fu Giuseppe, dovevano rispettivamente essere indicati il primo Gai e non Giai Alessandro fu Giuseppe, la seconda come moglie di Cherio e non Clerico Pietro, la terza come vedova di Gai e non Giai Cavallo, la quarta come Perosino Angela e non Anna e come vedova di Novara e non Novaro Giovanni, l'ultimo con la paternità fu Vincenzo e non fu Giuseppe, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 maggio 1906.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 7 maggio, in lire 100.00.

*AVVERTENZA.*

*La media del cambio odierno essendo di L. 99.96 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei*

***certificati dei dazi doganali del giorno 5 maggio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.***

**Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 7 al giorno 13 maggio 1906 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.05.**

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Ispettorato generale dell'industria e del commercio

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).**

*5 maggio 1906.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 5 % *lordo*..... | 105,53 15 | 103,55 15 | 104,17 01 |
| 4 % *netto*..... | 105,24 64 | 103,24 64 | 103,86 50 |
| 3 1/2 % *netto* . | 103,62 81 | 101,87 81 | 102,42 10 |
| 3 % *lordo*..... | 72,54 17 | 71,34 17 | 72,31 21 |

# Parte non Ufficiale

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 5 maggio 1906

*Presidenza del presidente* CANONICO

La seduta è aperta alle ore 15.10.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato

*Messaggio del presidente della Camera dei deputati.*

FABRIZI, segretario, legge un messaggio del presidente della Camera dei deputati col quale si trasmette il disegno di legge: « Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in Comune autonomo ».

*Discussione del disegno di legge: « Concessione perpetua dell'Acquedotto De Ferrari-Galliera » (N. 233).*

SALANDRA, ministro delle finanze. Accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'ufficio centrale.

FABRIZI, segretario, ne dà lettura.

CADOLINI, relatore. Richiama l'attenzione del ministro sulla necessità di modificare la vigente legge organica sulle derivazioni di acqua.

Nota che le disposizioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua ed ai canoni, hanno un carattere quasi feudale ed a lui sembrano poco regolari.

Rileva i benefizi che lo Stato ritrae dalle concessioni di derivazioni di acqua; prega il ministro di occuparsi sollecitamente della questione, che è importantissima, e lo invita a presentare al più presto possibile un disegno di legge che regoli meglio la materia.

BETTONI. Si associa alle osservazioni del relatore e raccomanda al ministro che, nel nuovo disegno di legge, si definisca meglio il diritto di prelazione per le pubbliche Amministrazioni sulle concessioni di derivazioni d'acqua, accordando alle Amministrazioni stesse maggiori facilitazioni.

SALANDRA, ministro delle finanze. Non crede che le attuali disposizioni sulle derivazioni d'acqua meritino le censure del senatore Cadolini.

Rileva che le riserve che l'Amministrazione fa nei contratti con i concessionari, sono perfettamente legali.

Ammette l'insufficienza della legge vigente e la necessità di disciplinare nuovamente la materia della quale si è occupato il senatore Cadolini, e promette di presentare, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, non appena gli sia possibile, un disegno di legge che disciplini meglio le concessioni di derivazioni d'acqua.

Nella nuova legge terrà conto anche delle osservazioni fatte dal senatore Bettoni e lo assicura che egli non mancherà, fino a che la nuova legge non sia stata approvata, di dare la preferenza alle pubbliche amministrazioni nelle concessioni.

CADOLINI, relatore. Prende atto delle dichiarazioni del ministro, augurandosi che il disegno di legge sia presto presentato al Parlamento.

BETTONI. Ringrazia.

La discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

*Presentazione di progetti di legge.*

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Presenta il disegno di legge per « autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti ed approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

LUZZATTI, ministro del tesoro. Presenta il disegno di legge:

« Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

SALANDRA, ministro delle finanze. Presenta il disegno di legge:

« Vendita di un terreno demaniale a Tunisi ».

*Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904 sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito » (N. 266).*

FABRIZI, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione e l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

*Discussione del progetto di legge: « Modificazione ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche » (N. 200-bis-A).*

FABRIZI, segretario. Dà lettura del progetto di legge, nel testo dell'Ufficio centrale, che è accettato dal ministro.

Non ha luogo discussione generale e, senza discussione, è approvato il primo articolo.

BACCELLI, ministro delle poste e dei telegrafi. All'art. 2, che modifica gli articoli 15, 16, 18, 28 e 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, nota che non è precisamente identica la condizione della distanza chilometrica in Italia a quella degli altri paesi. In Italia le reti urbane vanno oltre i centri popolosi.

Accetta però di buon grado la modificazione dell'ufficio centrale all'art. 15 del testo unico.

ROUX, relatore. Fa notare che i 25 km. di distanza si debbono misurare dall'ufficio centrale del telefono; così si avrà la stessa base delle leggi straniere.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Osserva che la modificazione proposta dall'ufficio centrale all' art. 16 del testo unico corregge un difettoso stato di fatto riguardo alle concessioni gratuite.

Accetta quindi ben volontieri tale modificazione.

CAVALLI. Vorrebbe che il privilegio di cui parla questo articolo fosse esteso ai Consorzi idraulici.

ROUX, relatore. La quistione fu anche discussa dall'ufficio centrale, che non ha creduto di aggiungere di propria iniziativa i Consorzi idraulici; però l'ufficio stesso con un ordine del giorno fa speciale raccomandazione al Governo di comprendere gli acquedotti e i Consorzi idraulici fra gli enti che debbono avere l' uso gratuito dei telefoni.

Prega quindi il senatore Cavalli di contentarsi dell' ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Anche egli prega il senatore Cavalli di contentarsi dell'ordine del giorno, che egli accetta come raccomandazione.

CAVALLI. Dopo le dichiarazioni del ministro e del relatore, non insiste, ma osserva che nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale bisognerebbe aggiungere le parole: « Consorzi idraulici ».

PRESIDENTE. Sull'aggiunta proposta dal senatore Cavalli sarà deliberato quando si discuterà il secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

CASANA. All'art. 29 del testo unico vorrebbe che fossero aggiunti, agli altri enti, i Consorzi.

ROUX, relatore. L'articolo parla di società e di privati, s'intendono quindi compresi i Consorzi.

CASANA. Non insiste.

L'art. 2 del progetto di legge è approvato.

PRESIDENTE. Mette ai voti il primo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale che è il seguente: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro, secondo le quali ogni riscatto di linee telefoniche, concesse a privati, debba essere sottoposto con speciale proposta di legge all'approvazione del Parlamento ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Legge il secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo a concedere libero ed esente da canoni l'uso dei telefoni privati pel servizio di tramvie e acquedotti ».

CASANA. Si associa alla proposta già fatta dal senatore Cavalli e propone che si aggiunga anche la parola « canali ».

ROUX, relatore. Non ha alcuna difficoltà di accettare le due aggiunte, quella del senatore Cavalli e l'altra del senatore Casana.

BACCELLI A., ministro delle poste e dei telegrafi. Essendo in corso studi per modificazioni alle disposizioni per gli impianti telefonici, può accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, facendo però le debite riserve.

Osserva che si comprende la concessione gratuita quando vi siano condizioni d'interesse pubblico, che però non possono sempre riscontrarsi nei canali e nei Consorzi idraulici.

CASANA. Prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta termina alle 16.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 5 maggio 1906

*Presidenza del presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.5.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati:

Pompilj — Leopoldo Torlonia — Rebaudengo — Rampoldi — Pozzi e Cipelli.

(Sono conceduti).

*Interrogazioni.*

OTTAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Buccelli che le somme assegnate al Ministero d'agricoltura dalla legge contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini furono spese nelle analisi dei vini, nell'organizzazione del servizio e nella vigilanza sulle cantine. Numerose contravvenzioni furono elevate e verranno pubblicate nell'apposito Bollettino.

ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze, aggiunge che dal canto suo il Ministero delle finanze ha istituito in Roma un apposito laboratorio per le analisi dei vini e creati altrove gabinetti e laboratorî chimici speciali.

BUCCELLI raccomanda di accrescere il personale per vigilare all'esecuzione della legge e di diffondere la conoscenza della legge stessa per evitare che gli spacciatori di materie coloranti incorrano involontariamente in contravvenzione. Raccomanda inoltre la istituzione di agenti speciali per impedire che dai nostri porti siano spediti nell'America meridionale vini di Grecia o di Turchia come vini italiani; con grande deprezzamento di questi ultimi.

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, assicura il deputato Paniè che, in occasione della riforma degli economati generali dei beneficî vacanti, sarà provveduto alla sistemazione degli straordinari.

PANIE sollecita una soluzione, trattandosi di funzionari che hanno avuto ripetuti affidamenti ed attendono da lunghi anni la loro sistemazione.

ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze, rispondendo ai deputati Carlo Ferraris e Battaglieri, esclude che nei magazzini franchi del porto di Genova o di altri porti si facciano manipolazioni di vini stranieri, i quali poi vengono venduti in America come vini piemontesi.

Tali frodi probabilmente si compiono nei velieri in alto mare; ma neppure nei nostri porti la legge consente alcun mezzo efficace per impedirle. Studierà tuttavia la importante questione.

OTTAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, aggiunge che il Ministero d'agricoltura ha dato istruzioni agli enotecnici, sì in Italia che in America, perchè si adoperino per impedire che la frode sia consumata; ma esorta gli esportatori di vini a formulare proposte concrete.

FERRRARIS CARLO ringrazia, augurando che gli esportatori accolgano l'invito dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, di proporre rimedî efficaci.

FERRERO DI CAMBIANO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Guerritore che, per quanto sia difficile, si studierà il modo di migliorare gli orarî della ferrovia Napoli-Salerno, e che si sta allestendo il progetto di ampliamento della stazione di Angri.

GUERRITORE dimostra che la linea Napoli-Salerno è resa quasi inutile per le imperfezioni degli orari e sollecita la esecuzione del progetto di ampliamento della stazione di Angri.

FERRERO DI CAMBIANO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Pala che il Ministero non ritiene necessario nominare una Commissione per studiare il completamento delle strade nazionali in Sardegna, bastando all' uopo gli ordinari congegni amministrativi.

PALA osserva che coi mezzi ordinari la Sardegna è lasciata senza viabilità; ed esorta il Governo a studiare seriamente il grave problema, sul quale si riserva tornare al momento opportuno.

FERRERO DI CAMBIANO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura il deputato Battaglieri che si provvederà a far cessare la deficienza di carri ferroviari per il trasporto delle calci e dei cementi dalle stazioni di Casale e vicine, nonchè di quelli

indispensabili per trasporto dei carboni occorrenti ai forni di quelle industrie.

BATTAGLIERI, dimostra la gravità dell'argomento e la urgenza di provvedere, per evitare la chiusura di vari stabilimenti; raccomanda inoltre che sia abrogata la disposizione che pone a carico degli speditori le spese per il ritorno delle coperture dei carri.

*Discussione di una mozione.*

TEOFILO ROSSI, anche a nome di altri cento deputati, svolge la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a presentare, occorrendo, un disegno di legge, che renda possibile la revisione del processo penale che si chiuse con la condanna del tenente Ignazio Pasquini.

Confida che le speranze di piena riabilitazione del suo onore, nutrite per quarantatrè anni di angoscia dal Pasquini, non siano vane (Bene — Bravo).

Si tratta di un eroe che guadagnò come semplice soldato la medaglia al valore a San Martino, e che, nominato poi ufficiale venne accusato di essersi appropriato seimila lire di proprietà del corpo al quale apparteneva. Egli invece era rimasto vittima di un furto. Trovò modo tuttavia di colmare il *deficit*; ma ciò non ostante fu, per malignità di un indegno superiore, denunziato (Senso).

Ma lo stesso on. Mel che, come avvocato fiscale, dovette chiedere la condanna, oggi si unisce a coloro che domandano che sia riconosciuta l'innocenza del Pasquini; innocenza della quale tutti i commilitoni suoi erano convinti fin dal giorno della condanna, e della quale, come risulta da molte lettere di ufficiali superiori, l'esercito è convinto anche oggi (Benissimo — Bravo).

Accenna ai molti sospetti che si ebbero a carico di un ufficiale che dovè poi abbandonare l'esercito per fatti delittuosi, e alla vita illibatissima sempre tenuta dal Pasquini; e conclude esprimendo la fiducia che con legge speciale sarà consentita a lui la revisione del processo perchè risulti intera la sua innocenza (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

BORSARELLI, si unisce alle considerazioni e alle proposte dell'on. Teofilo Rossi, e confida che il comune di Cagliano che si è onorato sempre di aver dato i natali al Pasquini possa oggi rallegrarsi delle decisioni della Camera (Benissimo).

MEL ricorda che egli sostenne l'accusa pubblica contro Ignazio Pasquini; e che dopo la condanna, essendo intervenuti fatti nuovi fece un'inchiesta supplementare per la quale si convinse come il Pasquini fosse stato vittima di un errore giudiziario.

Allo stato attuale della legislazione, però, e date le risultanze processuali, non si potrebbe far luogo a un giudizio di revisione; ed è perciò che si è unito alla mozione dell'on. Teofilo Rossi. (Approvazioni).

GIANTURCO riconosce il caso pietoso segnalato alla Camera dall'on. Rossi e la nobile fierezza di un soldato valoroso che non vuole la riabilitazione, ma vuole che sia riconosciuta e proclamata la sua innocenza. Ma quale proclamazione, dice, più alta di quella fatta da cento deputati, interpreti di un sentimento generale, e fatta col consenso unanime del Parlamento?

Ciò premesso, e pure, essendo favorevole ad estendere nei limiti del possibile l'istituto della revisione, non crede nè pratico, nè conveniente un disegno di legge speciale che obblighi alla revisione di un processo, perchè sarebbe un precedente pericoloso, per effetto del quale la giustizia sarebbe alla mercè delle maggioranze parlamentari (Bene).

GALLI è dolente dell'opposizione dell'on. Gianturco, notando che se la legge attuale non può dare a un innocente condannato la dovuta riparazione, bisogna che una legge nuova permetta che giustizia sia fatta. Voterà perciò la mozione dell'on. Teofilo Rossi (Bene).

MAJNONI, ministro della guerra, dice che all'agitazione in favore di un soldato valoroso non rimase indifferente il Ministero della guerra, ma dovè persuadersi, anche sul parere delle competenti autorità, dell'impossibilità di una revisione del processo allo stato della legislazione.

SACCHI, ministro di grazia e giustizia. (Segni di attenzione), conferma che l'attuale Codice di procedura penale non permette nel caso del tenente Pasquini un giudizio di revisione; revisione che oggi il Parlamento dovrebbe decretare con legge speciale per un caso singolo.

Segnala i molteplici pericoli di un simile precedente e crede che meglio è risolvere la questione con la legge generale, già sottoposta all'esame del Parlamento, e che crede possa includere anche il caso del tenente Pasquini.

L'unanime attestazione dei colleghi e dei superiori del Pasquini, stabilisce a suo favore un convincimento di innocenza, ma non può bastare per indurre la Camera al pericoloso precedente di una legge speciale. Si potrebbe invece provocare dal Re un decreto speciale di grazia che riconosca al Pasquini il diritto di fregiarsi della medaglia al valore.

Si oppone quindi all'accoglimento della mozione, dichiarando che il Governo non presenterà mai una legge speciale di revisione. Il tenente Pasquini ebbe fin dal principio il conforto di essere nella convinzione di tutti la sua innocenza, e questo conforto ha ancora; e ciò ritiene che basti ad ogni sua legittima sodisfazione. (Approvazioni).

ROSSI TEOFILO, ritiene che il Pasquini non può domandare grazia dal momento che reclama giustizia e non può sperare nella pronta discussione del Codice di procedura penale. Chiede che da questo sia stralciata almeno quella parte che concerne l'istituto della revisione: e domanda se il guardasigilli consenta in questa proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, (Segni di attenzione) crede ch questa discussione non debba finire con un voto: la mozione dell'onorevole Rossi deve essere ritirata, ma la Camera dovrà altresì deliberare prontamente intorno alla revisione dei processi. Il Codice di procedura penale è già all'esame della Camera; la discussione e il voto possono in breve seguirlo, e perciò confida che il Governo e il Parlamento affretteranno il giorno in cui il caso Pasquini possa essere degnamente risoluto per via della legge organica. (Vive approvazioni).

ROSSI TEOFILO domanda se il guardasigilli consenta a stralciare il titolo della revisione dal Codice di procedura penale.

SACCHI, ministro guardasigilli, osserva che questa è facoltà della Commissione la quale terrà certamente conto dei sentimenti espressi dalla Camera.

ROSSI TEOFILO, ritira la mozione, confidando che la Commissione si ispirerà al pensiero della Camera. (Approvazioni).

*Presentazione di disegni di legge.*

MAJNONI D'INTIGNANO, ministro della guerra, presenta i seguenti disegni di legge:

Pensioni agli operai borghesi del regio esercito;
Modificazioni al reclutamento del regio esercito;
Modificazioni all'ordinamento del regio esercito.

*Svolgimento di una proposta di legge.*

GALLINI, svolge una sua proposta di legge per la istituzione dell'avvocatura dei poveri.

Ritiene che nella difesa dei poveri si debba abbandonare il concetto della beneficenza, sostituendo quello più conforme all'indirizzo della nostra legislazione di una funzione sociale.

Rileva che con l'attuale sistema nei giudizi penali i poveri hanno minori guarentigie di giustizia e confida che il ministro stesso voglia presentare adeguati provvedimenti legislativi. (Bene).

SACCHI, ministro di grazia e giustizia. Conviene nella necessità di una riforma riguardo all'istituto della difesa dei poveri; quindi con le dovute riserve, non si oppone che sia presa in considerazione la proposta di legge.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

*Seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.*

CRESPI, relatore, crede che con la nuova formula dell'art. 2, proposta dal Governo, d'accordo con la Commissione, si risolvano tutte le difficoltà relative al proscioglimento della scuola elementare.

Si esigerà che i fanciulli abbiano frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, o superato l'esame di compimento, salvo il caso d'incapacità intellettuale, certificata dall'autorità scolastica, o che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono.

CABRINI nota che con questa disposizione si viene a riconoscere che il nostro paese non è ancora riuscito ad assicurare l'obbligo dell'istruzione elementare. Vorrebbe avere dal ministro dell'istruzione affidamento che quando si proporranno le necessarie modificazioni alla legge Orlando si provvederà a coordinarle con la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

CREDARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, osserva che anche riguardo all'istruzione bisogna procedere per gradi, e che l'obbligo della licenza elementare avrebbe potuto nella pratica incontrare seri ostacoli. Quanto alle riforme della legge Orlando già si stanno preparando provvedimenti per armonizzarla con la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il Ministero sta anche studiando se non sia opportuno di rendere in alcuni casi obbligatoria la frequenza delle scuole serali.

(È approvato l'art. 2 nella nuova formula).

CABRINI che aveva presentato un articolo relativamente alla igiene negli opifici, si associa a quello concordato tra Governo e Commissione.

(L'articolo concordato è approvato).

CRESPI, relatore, procede al coordinamento.

*Approvazione del disegno: Concessione a favore della Cassa Pia di Previdenza dell'Associazione della Stampa italiana in Roma.*

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

*Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Ispettorato del lavoro e delle industrie.*

CABRINI combatte le obbiezioni che a questo disegno di legge fanno i liberisti, dimostrando che l'indirizzo della legislazione presso le principali nazioni è nel senso di creare nuovi organi per una più efficace applicazione delle leggi di carattere sociale.

Rileva come le leggi sociali votate negli ultimi venti anni dal Parlamento italiano non abbiano, per confessione esplicita dei ministri, avuto applicazione per la mancanza di un adeguato corpo di ispezione. L'espediente al quale si volle ricorrere di valersi dell'opera degli ingegneri del Genio civile e degli ufficiali di polizia giudiziaria è risultato assolutamente inefficace.

È d'avviso che l'Ispettorato del lavoro, per riuscire veramente efficace abbia bisogno di essere circondato di tutta la fiducia delle classi operaie, ed a questo proposito dà lode alla Commissione di avere accolto molti dei voti espressi dal Consiglio del lavoro.

Insiste sulla necessità che gli aiutanti-ispettori siano designati dalle organizzazioni dei lavoratori. Dichiara infine che voterà il disegno di legge, coll'augurio che possa in breve essere perfezionato ed integrato in base ai risultati dell'esperienza.

TURATI, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Cabrini, chiede che nell'articolo primo sia detto espressamente che il corpo degli ispettori dipenderà direttamente dall'ufficio del lavoro.

DI STEFANO osserva all'onorevole Cabrini che l'articolo sesto della legge, come è stato modificato dalla Commissione, risponde precisamente al concetto da lui propugnato. Ritiene, invece eccessivo escludere assolutamente da questo Ispettorato gli attuali funzionari dello Stato.

CAVAGNARI, esprime il timore che l'ordinamento dell'ispettorato, anche com'è stato modificato della Commissione, non sia tale da assicurare una effettiva e seria vigilanza. Avrebbe preferito il sistema meno burocratico, ma più pratico, di ispettori distribuiti nelle singole provincie.

CALVI associandosi all'on. Cavagnari, desidera che siano meglio chiarite le norme per la nomina degli ispettori, di cui nell'articolo primo.

PANTANO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, chiarisce i dubbi espressi dall'on. Cavagnari, rassicurandolo sulla efficacia pratica della legge.

Dimostra la necessità di questa legge per garentire la effettiva esecuzione di tutte le leggi di lavoro e per la esplicazione della azione degli uffici del lavoro.

Avverte che questa legge corrisponde ad un impegno assunto nel trattato di lavoro colla Francia. Esprime la fiducia che l'opera dell'ispettorato sarà integrata dalle iniziative private, fra le quali ricorda con encomio la benemerita Associazione nazionale per la protezione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Venendo ai singoli emendamenti, osserva all'on. Cabrini che, almeno per ora, non è opportuno che le donne possano essere ammesse fra gli ispettori.

All'on. Di Stefano risponde che alla rappresentanza operaia potrà esser fatta la più larga parte.

All'on. Turati osserva esser opportuno che l'ispettorato dipenda, non già dall'ufficio del lavoro, ma direttamente dal ministro. Infine avverte che è bene lasciare al regolamento di disciplinare le modalità per le nomine di questo personale.

Confida che la Camera approverà questo disegno di legge, che non solo sarà utile, ma farà onore al paese (Bene).

CRESPI, relatore, si associa alle dichiarazioni del ministro relativamente ai singoli emendamenti, e prega egli pure i proponenti di volerli ritirare.

Insiste sulla necessità di costituire l'ispettorato con persone, che abbiano fatto una vera e propria pratica industriale.

Nota che la metà almeno degli aiutanti ispettori dovranno essere scelti fra la classe operaia; ma nulla esclude che anche gli altri posti possano essere assegnati agli operai.

Nota pure che la designazione dei concorrenti dovrà esser fatta dai probi-viri operai; ciò che costituisce una garenzia più che sufficiente.

Esorta vivamente la Camera ad approvare al più presto questa legge (Benissimo — Bravo).

*Presentazione di disegni di legge e di relazioni.*

CARMINE, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti disegni di legge:

Liquidazione della gestione della rete Mediterranea;

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. corpo del Genio civile.

COMPANS, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Istituzione dei farmacisti di complemento;

Modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi.

*Saluto ai superstiti dei Mille.*

GIOVAGNOLI, nell'anniversario della partenza da Quarto di Giuseppe Garibaldi coi Mille, manda un saluto ai superstiti di quella eroica schiera (Bene).

PANTANO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, si associa con animo riverente ai sentimenti espressi dall'on. Giovagnoli (Bene).

PRESIDENTE dichiara che tali sentimenti sono condivisi da tutta la Camera (Benissimo).

*Sull'ordine del giorno.*

PRESIDENTE avverte che lunedì, prima delle interpellanze e invece delle interrogazioni si discuteranno le petizioni.

SANTINI lamenta che la relazione del bilancio delle finanze, che oggi soltanto è distribuita alla Camera, sia stata ieri in parte pubblicata da un giornale.

*Interrogazioni e interpellanze.*

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli interni, per sapere se approvi l'operato del prefetto di Torino, il quale intimava il 30 aprile, alla municipalità di Sant'Ambrogio, l'ordine di astenersi dall'inalberare il 1° maggio la bandiera del Comune pena la sospensione del sindaco.

« Morgari ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno, per conoscere i suoi intendimenti circa i provvedimenti suggeritigli da un recente Congresso di oftalmologi e d'igienisti tenutosi a Palermo, per la profilassi contro il tracoma.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro degli affari esteri per conoscere se e come abbia definita la importante questione del protettorato degli stabilimenti religiosi in Oriente.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione intorno ai criteri, cui si informa la ricostruzione della base del campanile di San Marco in Venezia.

« Santini ».

« I sottoscritti interrogano il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia per sapere se e quando si provvederà alla assoluta e replicatamente deplorata insufficienza dei local del tribunale di Genova.

« Fiamberti, Graffagni »

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze se intenda modificare l'art. 8 della legge 7 luglio 1901, n. 321, il quale racchiude norme lesive d'ogni principio di diritto e di equità.

« Gualtieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sul contegno dell'autorità giudiziaria di Voghera di fronte alle pubbliche accuse a carico di un assessore di Broni incolpato di avere favorito dei furti.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti voglia adottare perchè non si ripetano nel collegio di Bitonto, particolarmente a Terlizzi, i fatti delittuosi che hanno impedito il libero esercizio del voto il 29 aprile 1906.

« Maresca »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul trattamento che si intende fare alla ferrovia Novara-Domodossola, nella imminenza dell'esercizio del Valico del Sempione, e sugli orari che vi si intendono istituire.

« Curioni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se, in attesa della promessa, imminente presentazione del disegno di legge sulle rivendite di privative, non creda opportuno di sospendere i concorsi per concessioni con le norme della legge antica.

« Teso, Turati, Giovagnoli ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro delle finanze per sapere la causa del ritardo della presentazione di un progetto di legge che modifichi le leggi vigenti sulle rivendite di privative.

« Gattorno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere quali misure intenda adottare di fronte all'ambiente di diffidenza e di sospetto che circonda l' amministrazione della giustizia nella Corte d'appello delle Puglie.

« Maresca ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla necessità di completare, secondo giustizia, la rete delle strade nazionali in Sardegna.

« Pala ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro della marina per conoscere i suoi intendimenti riguardo alle risultanze ed alle proposte della Commissione d'inchiesta sulla marina da guerra.

« Bergamasco ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando intenda presentare il disegno di legge occorrente per la bonifica delle acque stagnanti di Partinico, opera che un'istruzione compiuta dallo stesso Ministero ha riconosciuto essere imposta da gravi ed urgenti ragioni di sanità pubblica.

« Orlando V. E. ».

MIRABELLO, ministro della marineria, accetta la interpellanza Bergamasco sulla inchiesta per la marina militare, e chiede che sia svolta per la prima lunedì.

(Così è stabilito).

PRESIDENTE annuncia due proposte di legge, una dell'on. Leone, l'altra dell'on. Cassuto e Orlando.

La seduta termina alle ore 19.15.

## DIARIO ESTERO

La più grave delle difficoltà da superare, lasciata in eredità al nuovo presidente del Consiglio austriaco, principe di Hohenlohe, dal Ministero Gautsch, è certamente quella della riforma elettorale, per l'opposizione del club-polacco. Ma già l'Imperatore stesso è venuto in aiuto di Hohenlohe con un passo della lettera di congedo a Gautsch. La forma recisa dell'autografo imperiale ha vivamente impressionato gli avversari aperti e segreti della riforma elettorale, cosicchè si ritiene che, ove la legge per la riforma elettorale incontrasse nuovi ostacoli tali da non potersi organizzare nelle vie parlamentari, l'Imperatore attuerebbe la riforma mediante decreto imperiale.

E poichè, dopo l'esito delle elezioni ungheresi, la posizione di Goluchoswchi pare alquanto scossa, telegrafano da Vienna che nei circoli ungheresi si riterrebbe prossimo il ritiro del presidente del Governo comune austro-ungarico e ministro degli esteri.

***

Ieri, domenica, in tutta la Francia ebbero luogo le elezioni generali per la Camera dei deputati. Le votazioni hanno durato dalle 8 alle 18 ore, ma non furono gran che animate, a desumerlo dai telegrammi che si hanno dalle diverse città di Francia nonchè da Parigi, e più ancora dallo scarso numero di schede ritirate dagli uffici elettorali. Ciò è in aperto contrasto con la vivacità della battaglia data dai Comitati elettorali e dai candidati all'inizio del periodo elettorale.

A Parigi non si ebbe nessun incidente e di notevole non vi fu che la solita lotta incruenta degli attacchini, gareggianti in destrezza nel coprire con i propri i richiami e i manifesti elettorali affissi dagli altri attacchini.

Sui risultati delle elezioni rimandiamo i lettori ai telegrammi che comunica l'*Agenzia Stefani* e che più oltre pubblichiamo.

***

Secondo la *Politische Correspondenz*, nella questione impegnatasi fra i più autorevoli giornali esteri circa l'indirizzo del nuovo Gabinetto russo, sarebbe intervenuto lo stesso Goremykin, autorizzando il corrispondente da Pietroburgo al suddetto giornale a dichiarare che il nuovo Ministero non seguirà tendenze reazionarie, ma cercherà di introdurre in Russia un sistema rappresentativo moderato.

Anche le voci di un brusco distacco di Witte dallo Czar sono attenuate dal seguente rescritto imperiale inviato al conte Witte, ufficialmente pubblicato:

« La vostra salute indebolita dal lavoro eccessivo vi ha costretto a chiedere di essere esonerato dalle funzioni di presidente del Consiglio.

Quando vi ho chiamato a questo posto importante per mettere in esecuzione le mie vedute circa la collaborazione dei miei sudditi ai lavori legislativi, ero convinto che le vostre qualità provate di uomo di Stato avrebbero facilitato la realizzazione del regime elettorale istituito.

Mercè la vostra perseveranza e la vostra attività illuminata queste istituzioni sono oggi compiute e pronte ad essere inaugurate, malgrado gli ostacoli che vi hanno sollevato i rivoluzionari, contro i quali avete dimostrato l'energia e la risolutezza che vi sono proprie.

Voi avete contribuito in pari tempo con la vostra esperienza finanziaria a consolidare le risorse dello Stato, assicurando il successo del nuovo prestito.

Rilevandovi a vostra domanda dalle funzioni, provo il bisogno di esprimervi dal fondo del cuore la mia sincera riconoscenza per i numerosi vostri servigi e di dichiararvi che rimango animato a vostro riguardo da una benevolenza inalterabile ».

Un altro rescritto, datato del 5 maggio, inviato a Durnovo, fa rilevare che, in considerazione delle sue eminenti qualità e della sua esperienza, egli era stato nominato ministro in un momento in cui i nemici dell'ordine pubblico volevano turbare il corso pacifico della vita normale per impedire la realizzazione delle idee concepite dall'Imperatore per il bene del popolo.

Il rescritto soggiunge che la condotta energica e la piena abnegazione di Durnovo hanno contribuito a calmare gli animi e ad attuare le elezioni per la Duma e per il Consiglio dell'Impero e che dopo avere adempiuto il cómpito imposto dagli ultimi avvenimenti, Durnovo ha chiesto di essere esonerato dalle sue funzioni.

L'Imperatore, conchiude il rescritto imperiale, accoglie la sua domanda, ringraziandolo sinceramente della sua attività feconda e patriottica e gli conferisce la dignità di segretario di Stato.

L'apertura della Duma, come è noto, è fissata per il giorno 10 corrente; sulla sua futura azione legislativa, un dispaccio da Pietroburgo, in data di ieri, dice:

« Il Congresso del partito costituzionale, riunitosi qui, ha preso all'unanimità la decisione di uniformare la sua linea di condotta alla Duma in relazione ai principî seguenti che fanno parte del programma del gruppo: Inviolabilità delle persone; eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di nazionalità, religione, rango, sesso e stato sociale; libertà civica; introduzione del suffragio diretto sotto forma di suffragio universale con diritto al voto segreto senza distinzione di sesso, tanto per la rappresentanza nazionale quanto per l'Amministrazione locale autonoma; regolamento legale della questione agraria; introduzione di misure relativamente alla questione operaia.

« Il partito cercherà di raggiungere tali fini, senza lasciarsi arrestare dalla possibilità di una rottura aperta col Governo, ma agirà in modo che se il conflitto avvenisse, tutti gli errori e le responsabilità di questo conflitto non possano essere imputati che al Governo ».

* * *

Sul conflitto anglo-turco, il *Petit Journal* ha da Costantinopoli, 6:

« Ieri si è riunito il Consiglio dei ministri in seguito all'*ultimatum* dell'Inghilterra.

Dopo la riunione correva voce nelle sfere governative che il Sultano era deciso ad accettare le condizioni dell'Inghilterra e che sarebbero stati dati ordini per lo sgombero di Tabah da parte delle truppe turche ».

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero, l'altra sera, un pranzo in onore dei rappresentanti dei Governi esteri venuti a Roma per il VI Congresso di chimica applicata.

Vi assistettero, oltre a tutti i rappresentanti dei Governi esteri, le LL. EE. il presidente del Consiglio, Sonnino, il ministro degli esteri, Guicciardini, il ministro di agricoltura, Pantano, e il ministro della pubblica istruzione, Boselli.

***

Le LL. MM. diedero poi, ieri sera, un altro pranzo in onore dei delegati dei Governi esteri al VI Congresso dell'Unione postale universale.

Vi assistevano oltre i delegati le LL. EE. il presidente del Consiglio Sonnino, il ministro conte Guicciardini, il ministro Baccelli, il sottosegretario di Stato Morpurgo, i principali personaggi di Corte e del Corpo diplomatico.

***

S. M. la Regina d'Inghilterra è giunta ieri a Livorno, a bordo dello *yacht* reale inglese *Victoria and Albert*.

**Per l'Istituto internazionale di agricoltura.** — Ieri, alla Consulta, il cav. Montealegre, incaricato di affari di Costarica, ha firmato la convenzione per l'Istituto internazionale di agricoltura.

**La missione italiana al Marocco.** — Si telegrafa da Tangeri che ieri l'altro i due rappresentanti del Sultano, Mohamed el Torres ed El-Mokri, visitarono il ministro d'Italia, comm. Malmusi, e gli comunicarono la soddisfazione del Sultano per l'annuncio del suo prossimo viaggio a Fez. Inoltre gli annunciarono che una numerosa scorta partirà quanto prima da Fez per Tangeri per accompagnare la missione italiana a Fez.

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, alle 21, in seduta pubblica.

Fra le numerose pratiche messe all'ordine del giorno vi sono le seguenti:

Nomina del presidente della Congregazione di carità.

Domanda della Società anonima dei tramways e ferrovie economiche di Roma, Milano, Bologna, ecc., per diversione e congiungimento di binari nel piazzale esterno del cimitero al Verano.

Partecipazione e ratifica di deliberazione presa dalla Giunta ad urgenza per la concessione della villa Umberto I all'Associazione della Stampa a scopo di beneficenza.

**In onore dei membri del Congresso postale.** — Il ricevimento dato ieri da S. E. il ministro delle poste e dei telegrafi on. Alfredo Baccelli in onore dei membri del *VI Congresso dell'unione postale universale*, sul colle del Palatino, favorito da una splendida giornata primaverile, riuscì gaio, elegante ed animatissimo.

Una vera folla di congressisti, membri del corpo diplomatico, autorità, alti funzionari ed impiegati del Ministero delle poste e

mento, e ripartì per il Forte dei Marmi, salutato alla stazione dalle autorità.

**Accidente marittimo.** — Un telegramma da Buenos-Aires al *Lloyd* di Londra informa essere colà avvenuta una collisione fra il vapore italiano *Ida*, che era rimorchiato fuori del porto, ed il rimorchiatore.

Il rimorchiatore è affondato. Sei uomini nel suo equipaggio sono annegati.

**Nelle riviste.** — L'Esposizione di Milano fornisce sulla cerimonia inaugurale testè compiuta largo argomento ai disegni dell'*Illustrazione italiana* nel numero del 6 corrente.

Il testo ha speciali articoli sull'interessante cerimonia, di R. Barbiera, riviste teatrali, ecc.

**Marina mercantile.** — Il 4 corr. è giunto a Manilla il postale *Alicante*, della T. B. È giunto a New-York il *Nord-America*, della Veloce. È giunto ad Avana il *Montserrat*. Da Cadice è partito per Genova il *Brasile*, della Veloce. A Buenos-Aires è giunto il *Bologna*, della Società Italia. A Rio Janeiro è giunto il *Mendoza*, del Lloyd italiano. A New-York è giunto il *Barbarossa*, del N. Ll.

Da New-York è partito per Genova e Napoli il *Nord-America* della Veloce. Il *Florida*, del Lloyd italiano, è giunto a New-York.

*** A New-York il piroscafo *Il Piemonte*, noleggiato dalla N. G. I., proveniente da Palermo, è stato trattenuto in quarantena; quattro passeggeri del piroscafo essendo morti durante la traversata.

## TELEGRAMMI

### (Agenzia Stefani)

PARIGI, 5. — Il Consiglio dei ministri che ha avuto luogo oggi all'Eliseo, si è intrattenuto sul movimento degli scioperi, che va generalmente decrescendo.

Il ministro della guerra, ha dichiarato che le truppe chiamate a Parigi per il 1° maggio hanno cominciato ad essere rinviate alle rispettive guarnigioni.

PARIGI, 5. — I russi Bernstein e Field, che si dicevano arrestati, sono invece fuggiti

I soli arresti operati iersera sono stati quelli di un uomo e di una donna che si facevano chiamare Rubinstein.

SAINT-ETIENNE, 5. — Le compagnie minerarie hanno deciso di chiudere lunedì le miniere se gli operai non accettano il lavoro alle antiche condizioni.

PARIGI, 5. — Il sagrestano della chiesa di Garenne Colombes ha trovato stamane sotto la porta d'entrata una bomba di grandi dimensioni.

La polizia ha fatto porre l'ordegna in un castello d'acqua. ed ha avvertito il laboratorio municipale.

LENS, 5. — Rimangono soltanto 11,572 scioperanti. compresi gli operai che per il cattivo stato delle gallerie non possono lavorare e che riprenderanno il servizio a misura che le gallerie saranno riparate.

La partenza delle truppe comincierà lunedì.

VIENNA, 5. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ha fatto visita al principe Nicola del Montenegro. Il colloquio è stato cordialissimo ed è durato un quarto d'ora.

PARIGI, 5. — Il *Journal des Débats* ha da Montpellier: Sono stati arrestati oggi gli individui denunziati dai compagni arrestati ieri per l'assassinio di un operaio cattolico a Belcaire. Essi hanno confessato completamente il delitto.

SARAJEVO, 5. — I delegati degli scioperanti hanno dichiarato al capo della sezione, Hoermann, che gli scioperanti riprenderanno il lavoro lunedì se i padroni prenderanno in considerazione le loro richieste.

I funerali degli operai rimasti uccisi durante i conflitti di ieri l'altro hanno avuto luogo in perfetto ordine alla presenza di una folla di migliaia di persone.

Regna calma.

NOEUX LES MINES, 5. — In seguito alla conferenza d'oggi fra i delegati degli scioperanti è stato votato un ordine del giorno che invita gli operai ad accettare le concessioni fatte della Compagnia.

La ripresa generale del lavoro è stata decisa per lunedì.

MARSIGLIA, 5. — I lavoranti fornai hanno tenuto una riunione alla Borsa del lavoro ed hanno approvato le proposte concordate tra i delegati degli operai e quelli dei padroni.

Il contratto definitivo sarà firmato alla presenza del sindaco e dei delegati delle due parti interessate. Lo sciopero è così terminato.

PIETROBURGO, 5. — Si annunzia che sarà intentato un nuovo processo contro Massimo Gorki, che è imputato di aver promosso all'estero un'agitazione rivoluzionaria contro la Russia.

SARAJEVO, 6. — Si stanno facendo negoziati fra le autorità governative e gli operai scioperanti e si spera in una soluzione soddisfacente.

Quattro arrestati sono stati rimessi in libertà.

Regna calma completa nella regione. Il comandante militare, generale Ablori, è ritornato da Vienna.

ALTONA (Pensilvania), 6. — Voci contradittorie circolano intorno ad un accidente ferroviario avvenuto ieri verso mezzanotte sulla linea di Pensilvania presso Clover-Creek.

Si assicura che vi sieno stati dieci morti ed una ventina di feriti.

MOSCA, 6. — Alle 1 pom. è stata lanciata una bomba sotto la vettura del governatore generale Dubassow, mentre ritornava dalla cattedrale di Uspenski.

Alcuni testimoni oculari dicono che Dubassow è rimasto ucciso; altri dichiarano che il suo aiutante è stato ucciso e una guardia di città ed un agente di polizia sono feriti.

MOSCA, 6. — La bomba contro il governatore generale Dubassow, è stata lanciata mentre egli in vettura rientrava al suo palazzo.

Il generale Dubassow è rimasto ferito ad una gamba.

Il suo aiutante di campo e due sentinelle sono rimaste uccise.

Parecchi passanti sono stati feriti.

PARIGI, 6. — Il Re d'Inghilterra ha assistito stamane alla messa nella chiesa inglese e farà nel pomeriggio una passeggiata in campagna.

PARIGI, 6. — Fino a mezzodì non vi è stato a Parigi alcun incidente nelle sezioni elettorali.

Siccome il tempo è bellissimo e molte persone desiderano di recarsi in campagna nel pomeriggio, si è notata, stamane, una grande affluenza nella maggior parte delle sezioni.

LONDRA, 6. — Il capitano Cordeaux è stato nominato comandante in capo del Somaliland, in sostituzione di Swayne, nominato recentemente governatore dell' Honduras britannico.

BUDAPEST, 6. — Ad Amacz, distretto di Krasso, i rumeni hanno assalito i partigiani del candidato indipendente eletto deputato. Sono avvenuti disordini, durante i quali vi sono stati tre morti e numerosi feriti, di cui sei gravemente. Gli agitatori sono stati arrestati.

PARIGI, 6. — Fra gli eletti a Parigi nelle elezioni legislative di oggi sono: l'ammiraglio Bienaimé, liberale; Giorgio Berry, liberale; Bergo, liberale; Denis Cochin, conservatore; Millerand, socialista; Lockroy, radicale-socialista; Lerolle, conservatore; Sembat, socialista.

Dausset, nazionalista, ex-presidente del Consiglio municipale, è stato battuto.

PARIGI, 6 — Griffhuele e Lévy, segretario e tesoriere della Confederazione generale del lavoro, sono stati rimessi in libertà.

MADRID, 6. — Un dispaccio da Lisbona, ritardato dalla con-

sura, annunzia l'arrivo a Lisbona di Bernardino Machado. La popolazione gli ha fatto un'accoglienza calorosissima. La polizia ha disperso i dimostranti a colpi di sciabola. Vi sono stati parecchi feriti, che furono trasportati all'ospedale.

PARIGI, 6. — Fra gli eletti a Parigi nelle elezioni legislative di oggi sono Barrès, nazionalista, Millevoye, nazionalista, Rouanet, socialista, Brousse, socialista, ex presidente del Consiglio municipale, Vaillant, socialista, Desplas, radicale-socialista, ex presidente del Consiglio municipale.

A Sceaux Marcel Habert, nazionalista, è stato battuto.

A Lione De Lanessan, ex ministro della marina, è in ballottaggio.

A Saint-Etienne Briand, ministro dell'istruzione, è stato rieletto.

A Béthune il sindaco Basly, socialista, e Lemendin, socialista, sono stati rieletti.

A Belfort il generale Zurlinden è stato battuto da Schneider, radicale-socialista.

Stasera vi è grande animazione a Parigi. Numerosi gruppi stazionano dinanzi ai giornali sui grandi *boulevards*. Gli agenti li disperdono e fanno pure sciogliere i gruppi di dimostranti dinanzi all'Hôtel de Ville.

PARIGI, 6. — A Lione è stato eletto De Pressensè, socialista; a Riom, Clémentel, ex ministro delle colonie; a Nimes, Doumergue, ministro del commercio.

A Rennes, Le Herissé, radicale, è stato battuto.

PARIGI, 6. — Tutti gli arrestati a Parigi, sotto l'imputazione di partecipazione ai disordini durante gli scioperi nel nord, sono stati posti in libertà provvisoria.

PARIGI, 6. — Alle 11.30 il ministro dell'interno annuncia che su 150 risultati i radicali o radicali-socialisti avrebbero guadagnato undici seggi.

JEKATERINOSLAW, 7. — Il governatore, generale Jeoltanowsky, è stato ucciso alle ore 9 di iersera da sei sconosciuti, che spararono colpi di rivoltella contro di lui.

Gli assassini sono fuggiti.

MONTPELLIER, 7. — Durante la proclamazione dei risultati parziali delle elezioni sono avvenuti disordini. Si lamentano parecchi feriti.

MADRID, 7. — Re Alfonso XIII è giunto la scorsa notte, di ritorno dall'Inghilterra.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*del 6 maggio 1906*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero .... | — |
| L'altezza della stazione è di metri .... | 50.60. |
| Barometro a mezzodì .................. | 757.59. |
| Umidità relativa a mezzodì ........... | 44. |
| Vento a mezzodì ...................... | SW. |
| Stato del cielo a mezzodì ............ | sereno. |
| Termometro centigrado ............... | massimo 22.7 |
| | minimo 10.5 |
| Pioggia in 24 ore .................... | mm. — |

*6 maggio 1906.*

In Europa: pressione massima di 775 sul mar Bianco, minima di 750 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 2 mm al sud; temperatura aumentata.

Barometro: minimo tra 761 e 762 sul basso Adriatico, massimo a 764 all'estremo nord e Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e ponente; cielo in gran parte sereno.

## BOLLETTINO METEORICO

### dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 maggio 1906.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti | TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | $^1/_4$ coperto | calmo | 18 5 | 12 2 |
| Genova | $^1/_2$ coperto | calmo | 17 9 | 13 0 |
| Massa Carrara | — | — | — | — |
| Cuneo | $^3/_4$ coperto | — | 20 8 | 9 9 |
| Torino | $^1/_4$ coperto | — | 21 6 | 1 9 |
| Alessandria | $^1/_2$ coperto | — | 23 4 | 14 3 |
| Novara | sereno | — | 25 5 | 12 0 |
| Domodossola | $^1/_4$ coperto | — | 20 3 | 5 8 |
| Pavia | $^1/_2$ coperto | — | 25 3 | 11 4 |
| Milano | $^1/_2$ coperto | — | 26 2 | 11 9 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | $^1/_2$ coperto | — | 21 3 | 12 4 |
| Brescia | sereno | — | 23 8 | 14 0 |
| Cremona | $^3/_4$ coperto | — | 24 2 | 12 9 |
| Mantova | $^3/_4$ coperto | — | 22 7 | 12 7 |
| Verona | $^3/_4$ coperto | — | 23 0 | 13 9 |
| Belluno | $^3/_4$ coperto | — | 22 8 | 10 1 |
| Udine | $^1/_4$ coperto | — | 22 0 | 13 3 |
| Treviso | $^3/_4$ coperto | — | 25 1 | 13 8 |
| Venezia | $^3/_4$ coperto | calmo | 22 0 | 13 0 |
| Padova | $^3/_4$ coperto | — | 21 7 | 12 1 |
| Rovigo | coperto | — | 22 5 | 12 3 |
| Piacenza | $^3/_4$ coperto | — | 22 2 | 11 9 |
| Parma | sereno | — | 22 9 | 12 5 |
| Reggio Emilia | $^1/_4$ coperto | — | 22 6 | 10 0 |
| Modena | $^1/_4$ coperto | — | 21 6 | 12 4 |
| Ferrara | $^3/_4$ coperto | — | 21 5 | 11 6 |
| Bologna | $^1/_2$ coperto | — | 20 6 | 12 7 |
| Ravenna | sereno | — | 18 7 | 10 0 |
| Forlì | sereno | — | 21 4 | 8 2 |
| Pesaro | sereno | calmo | 19 7 | 7 9 |
| Ancona | $^1/_4$ coperto | calmo | 21 0 | 14 1 |
| Urbino | sereno | — | 18 1 | 10 6 |
| Macerata | sereno | — | 20 9 | 13 0 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 23 8 | 11 5 |
| Perugia | sereno | — | 21 2 | 11 9 |
| Camerino | $^1/_4$ coperto | — | 18 0 | 10 1 |
| Lucca | caliginoso | — | 19 6 | 12 8 |
| Pisa | caliginoso | — | 20 0 | 10 1 |
| Livorno | sereno | calmo | 18 3 | 10 4 |
| Firenze | coperto | — | 23 0 | 10 2 |
| Arezzo | sereno | — | 23 4 | 9 8 |
| Siena | sereno | — | 20 8 | 13 2 |
| Grosseto | — | — | — | — |
| Roma | sereno | — | 21 0 | 10 1 |
| Teramo | sereno | — | 23 3 | 16 2 |
| Chieti | sereno | — | 18 7 | 10 9 |
| Aquila | sereno | — | 19 2 | 7 7 |
| Agnone | sereno | — | 18 3 | 8 8 |
| Foggia | sereno | — | 21 6 | 6 0 |
| Bari | sereno | legg. mosso | 17 2 | 10 0 |
| Lecce | sereno | — | 20 4 | 9 9 |
| Caserta | sereno | — | 22 5 | 8 5 |
| Napoli | sereno | calmo | 20 2 | 12 2 |
| Benevento | sereno | — | 24 9 | 6 9 |
| Avellino | sereno | — | 17 8 | 4 2 |
| Caggiano | sereno | — | 16 9 | 8 3 |
| Potenza | sereno | — | 17 0 | 7 3 |
| Cosenza | sereno | — | 22 0 | 11 6 |
| Tiriolo | nebbioso | — | 13 0 | 4 7 |
| Reggio Calabria | $^1/_2$ coperto | mosso | 18 0 | 14 0 |
| Trapani | $^1/_4$ coperto | calmo | 17 1 | 14 2 |
| Palermo | sereno | calmo | 20 1 | 7 3 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 22 0 | 15 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 20 0 | 11 0 |
| Messina | sereno | calmo | 19 6 | 13 0 |
| Catania | sereno | legg. mosso | 20 1 | 10 7 |
| Siracusa | sereno | mosso | 17 9 | 9 3 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 22 3 | 10 0 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*